



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 67 del 05/02/2025

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA

Copia informatica , tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

RIFERIMENTI INFORMATICI:

- DEL_2060424.pdf.p7m

88DB96784930660E3F801F02EFE8F11CE38A02114BBBB0E55C04A65E4125937124D8E48CFB3BFF18BEF7BC67C7BFD3CBB357872EB7BED3A3B47D021B478A8B01

- regolamento lp versione dicembre 2024.pdf.p7m

B9D291CEF18E07EFEFA955D89DB87157E4C40522828A3A624CD0A1078143D93723F032144553480FDDFF17885A4BB6944505218E0E9F05ED5850AB938709F1FE

- PTECN_DEL_2060424.pdf.p7m

5F1A836DB3F6DE2A84C190BA0C8DA90251DA0FF3722B6D760BE9F089D5F6F3EB1CB2F7D0BC3C2E3EBC7C7C327DF8D9AB3EA114B6F06DF74175351F27FFA133E1

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA

Struttura proponente: Attività Amministrativa Area Sanitaria

Il Responsabile del Procedimento
ex artt. 5 – 6 L. 7.8.90 n. 241

Dott.ssa MELCHIONNE PATRIZIA

Il Dirigente Responsabile
della struttura proponente

Dott.ssa MELCHIONNE PATRIZIA

Registrazione contabile

Anno	Autorizzazione/sub	Conto	Importo
Struttura titolare della spesa			
Dott.			

PARERE DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVO E SANITARIO (ex D.Lgs n. 502/92 e s.m.i.)

Il Direttore Amministrativo

Dott. ROBERTO D'ANGELO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il Direttore Sanitario

Dr. SALVATORE DI GIOIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Davide Minniti

- Vista la D.G.R. n. 27-8058/2023/XI del 29/12/2023 con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale di quest'Azienda;
- Viste le principali fonti normative in materia di Libera Professione Intramoenia:
 - D.P.C.M. 27 marzo 2000, recante *“Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale”*;
 - L. 120 del 03.8.2007 *“Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria”* e s.m. e i.;
 - D.L. n. 158 del 13.09.2012 convertito nella L. 8.11.2012, n.189;
 - D.G.R. n. 11-8042/2023/XI del 29.12.2023, recante *“Libera Professione intramuraria (ALPI) della Dirigenza Sanitaria del a rapporto esclusivo- Modifica della DGR n. 5-3734 del 3.9.2021, Allegato A lett. d)- Approvazione di Linee guida regionali in materia di libera professione intramuraria della dirigenza Area Sanità per la definizione o l'aggiornamento del regolamento aziendale ALPI- Approvazione schema tipo di regolamento A.L.P.I.”*;
 - C.C.N.L. Dirigenza Area Sanità 23.01.2024;
- Preso atto che con la DGR n. 11-8042/2023/XI del 29.12.2023 è stato approvato lo schema tipo di regolamento sull'attività libero professionale (ALPI) che, pur nel rispetto dell'autonomia e della peculiarità dell'A.O.U. costituisce uno strumento di supporto metodologico nella definizione e aggiornamento dei regolamenti aziendali;
- Rilevato che, nelle more dell'aggiornamento del Regolamento Aziendale per la Libera Professione Intramuraria in attuazione delle citate Linee Guida Regionali, trova applicazione – per la parte economica – il Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n. 526 del 22.12.2006 e successive modificazioni 05.09.2008;
- Dato atto dei risultati dei lavori di revisione del testo del Regolamento Aziendale da parte del del Tavolo Tecnico Paritetico in materia di Libera Professione in data 27/03/2024, 11/04/2024, 22/04/2024, 13/05/2024 e 07/06/2024;
- Dato, altresì, atto degli incontri del 17.10.2024, 06/11/2024 e 18.11.2024 con il Tavolo Tecnico di Confronto delle OO.SS Comparto e Dirigenza Area Sanità, durante i quali i rappresentanti di parte pubblica e di parte sindacale hanno discusso ed analizzato il nuovo testo di Regolamento fino a giungere ad una piena condivisione dei contenuti dello stesso;
- Viste le note, prott. nn. 20892 e 20893 del 07.12.2024, con le quali il nuovo Regolamento per l'esercizio della Libera Professione Intramoenia è stato inviato, rispettivamente, all'Organismo Paritetico Libera Professione e al Collegio di Direzione;
- Viste, altresì, le mail del 20.12.2024 e del 27.12.2024 con le quali, a seguito di una nuova valutazione dei costi aziendali relativamente alle prestazioni diagnostiche da parte della S.S. Controllo di Gestione, è stata trasmessa, per la dovuta informativa, la nuova tabella di costruzione delle tariffe al Collegio di Direzione, al Tavolo Tecnico di Confronto delle OO.SS Comparto e Dirigenza Area Sanità e all'Organismo Paritetico di Promozione e Verifica A.L.P.I.;
- Dato atto dell'assenza di rilievi in merito alla tabella di costruzione delle tariffe di cui al punto precedente da parte del Collegio di Direzione, del Tavolo Tecnico di Confronto delle OO.SS

Comparto e Dirigenza Area Sanità e dell'Organismo Paritetico di Promozione e Verifica A.L.P.I.;

- Valutata la necessità di procedere all'aggiornamento del Regolamento aziendale per l'esercizio della Libera Professione Intramuraria approvato con deliberazione n. 234 del 19.04.2023;
- Rilevato che il presente provvedimento viene proposto dal Dirigente Responsabile della S.S. A.A.A.S., che lo sottoscrive;
- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa e la legittimità del contenuto della stessa;
- Acquisiti i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi dell'art. 3, comma 1-quinquies del D.Lgs 30.12.1992 e s.m.i;
- Per quanto sopra considerato e ritenuto;

DELIBERA

1. di approvare il nuovo Regolamento aziendale per l'esercizio dell'Attività Libero Professionale Intramoenia del personale dirigente Area Sanità con rapporto esclusivo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Regolamento di cui sopra entrerà in vigore, con riguardo alla parte giuridica, dalla data di esecutività della presente deliberazione, mentre, per la parte economica, nel corso del 2025, secondo un cronoprogramma dei tempi e delle azioni da mettere in atto per l'adeguamento alle nuove disposizioni;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competenza;
4. di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dalla normativa vigente, verranno pubblicate sul sito internet aziendale, nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente";
5. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile (art. 28 L.R.10/95) al fine di dare prima possibile piena applicazione allo stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. DAVIDE MINNITI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Allegati:

1. Regolamento

 Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano	REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI LIBERO PROFESSIONE INTRAMURARIA	Dicembre 2024
---	--	----------------------

REGOLAMENTO AZIENDALE **IN MATERIA DI** **LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA**

Sommario

PREMESSE	4
OBIETTIVI	4
TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE	4
PARTE PRIMA – ASPETTI GENERALI	5
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
ART. 2 - PRINCIPI E CRITERI GENERALI	5
ART. 3 – CRITERI GENERALI DI COSTRUZIONE DELLA TARIFFA	7
ART. 4 – PERSONALE INTERESSATO	8
ART. 6 – MODALITA’ PREDISPOSTE DALL’AZIENDA PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA	9
ART. 7 – ATTIVITÀ AMBULATORIALE INDIVIDUALE E DI EQUIPE	10
ART. 8 – ATTIVITÀ DI DEGENZA	11
ART. 9 – ATTIVITÀ DOMICILIARE	11
ART. 10 – ALTRE PRESTAZIONI	12
ART. 11 – ATTIVITÀ DI CONSULENZA RICHIESTA ALL’AZIENDA DA SOGGETTI TERZI AI SENSI DELL’ART. 91 COMMA 2 C.C.N.L. AREA SANITA’ 2019-2021 ED EVENTUALI S.M.I.	12
ART. 12 – CONVENZIONI PER ATTIVITÀ A CARATTERE OCCASIONALE	13
ART. 14 – PRESTAZIONI SANITARIE NON EROGABILI IN REGIME DI ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA	14
ART. 15 – ATTIVITÀ CHE NON RIENTRANO NELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA	14
ART. 16 – REQUISITI, ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI E LIMITI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA	15
PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELL’A.L.P.I.: ASPETTI STRUTTURALI, FUNZIONALI E PROCEDURALI	17
ART. 17 – A.L.P.I., DEFINIZIONE DI BUDGET, CRITERI DI RAFFRONTO TRA ATTIVITA’ ISTITUZIONALE E A.L.P.I.	18
ART. 18 – AUTORIZZAZIONE E ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA	18
ART. 19 VARIAZIONE AUTORIZZAZIONE/CESSAZIONE ATTIVITA’	19
ART. 20 ORARIO DI ATTIVITA’	20
ART. 21 – GESTIONE DELL’ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA	20
ART. 22 – AGENDE DI PRENOTAZIONE	21
ART. 23 – PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI	21
ART. 25 – CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA E RECUPERO CREDITI	24
ART. 26 – SPAZI PER L’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA	24

ART. 27 – PERSONALE DI SUPPORTO DIRETTO	25
ART. 28 – PERSONALE DI COLLABORAZIONE.....	26
ART. 29 – FUNZIONI DEL COLLEGIO DI DIREZIONE	27
ART. 30 - ORGANISMO PARITETICO DI PROMOZIONE E VERIFICA A.L.P.I. (COMMISSIONE PARITETICA PER L’A.L.P.I.).....	27
ART. 31 – INFRAZIONI, RESTRIZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI.....	28
ART. 32 – FONDO DI PEREQUAZIONE	30
ART. 33 – FONDO “BALDUZZI”	31
ART. 34 – ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO	31
ART. 35 TUTELA ASSICURATIVA	31
ART. 36 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	32
ART. 37 – DISPOSIZIONI FINALI.....	32
ALLEGATO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	33
ALLEGATO 2 – MODALITA’ DI COSTRUZIONE DELLE TARIFFE	37

PREMESSE

L' A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano (di seguito "Azienda") ha tra i suoi obiettivi lo sviluppo dell'attività libero-professionale intramuraria (A.L.P.I.) da affiancare all'attività istituzionale del S.S.N., al fine di:

- contribuire ai processi riorganizzativi dei servizi offerti all'utenza esterna, mettendo a disposizione il patrimonio di specializzazione, tecnologie, conoscenze e capacità nell'ambito di una pluralità di percorsi e modalità di accesso;
- rafforzare la propria capacità competitiva non soltanto per quanto attiene ai servizi garantiti e finanziati dal S.S.N., ma anche sul piano più generale di offerta di servizi sanitari;
- garantire alla dirigenza sanitaria, dipendente del SSN o universitaria in convenzione con il S.S.N., che abbia optato per il rapporto esclusivo, il diritto di esercitare la libera professione intramuraria nell'ambito degli spazi e delle Strutture individuate dall'Azienda a tal fine;
- consentire il diritto ai pazienti di poter scegliere il proprio curante anche tra i professionisti a rapporto esclusivo dell'Azienda.

L'attività libero-professionale rappresenta una risorsa per l'Azienda, nonché uno strumento di potenziamento della capacità di risposta alla domanda sanitaria, nella misura in cui consenta un più adeguato utilizzo delle strutture e delle attrezzature, ottimizzando l'incidenza dei costi di struttura e costituendo attività aggiuntiva e non alternativa a quella istituzionale.

L'area di attività così creata contribuisce ad aumentare la visibilità esterna della qualità aziendale, determinando effetti positivi anche sull'attività istituzionale ed a stimolare l'innovazione e il raggiungimento di nuovi obiettivi di qualità, anche sollecitando la revisione di prassi organizzative consolidate, nonché a garantire la capacità di conservare ed attrarre professionisti, offrendo possibilità aggiuntive ed alternative al mondo del privato.

OBIETTIVI

Il presente Regolamento disciplina l'A.L.P.I. della dirigenza medica e sanitaria in applicazione delle norme e dei CC.CC.NN.LL. vigenti.

Al presente Regolamento devono attenersi tutti i dirigenti interessati all'esercizio dell'A.L.P.I., nonché il personale del comparto che supporta in modo diretto o collabora per assicurare l'esercizio dell'attività in oggetto, in relazione alle disposizioni di carattere organizzativo.

Le norme di riferimento sono elencate nell'appendice normativa (Allegato 1) e ad esse si rinvia per quanto non specificatamente contemplato nel presente Regolamento.

TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

L'informazione per l'utenza viene effettuata secondo il disposto del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

L'A.L.P.I. e l'attività aziendale a pagamento rientrano in una delle aree di rischio previste dal Piano triennale anticorruzione dell'Azienda/PIAO, al quale si fa rinvio per i contenuti specifici.

PARTE PRIMA – ASPETTI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 88 del C.C.N.L. Area Sanità 2019-2021 per A.L.P.I. del personale medico e sanitario si intende l'attività che detto personale, individualmente o in équipe, esercita fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery, di ricovero, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del S.S.N., di cui all'art. 9 D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.
2. Il presente Regolamento definisce le tipologie e le modalità organizzative per l'esercizio dell'A.L.P.I. del personale di cui al successivo art. 4.
3. La definizione delle tariffe per prestazioni, prestate in sede e fuori sede, di tipologia ambulatoriali e di ricovero è riportata negli schemi allegati (Allegato 2).
4. La definizione degli importi ai sensi della lettera c) del comma 4 dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 120 s.m.i. avviene d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale.

ART. 2 - PRINCIPI E CRITERI GENERALI

1. L'Azienda garantisce l'esercizio dell'A.L.P.I. nell'osservanza dei seguenti principi:
 - a. non deve essere concorrenziale con il S.S.R.;
 - b. non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda e non deve in alcun caso creare situazioni di conflitto di interessi e/o forme di concorrenza sleale con l'Azienda;
 - c. deve essere preventivamente autorizzata dall'Azienda e svolta in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto ed assicurare la piena funzionalità dei servizi, avuto riguardo anche alla tipologia e alla complessità delle prestazioni;
 - d. deve essere esercitata al di fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio;
 - e. deve essere prestata nella disciplina di appartenenza o in disciplina equipollente. Il professionista, che in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non possa esercitare l'attività libero professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato, su motivata richiesta dello stesso, dal Direttore Generale con il parere favorevole del Collegio di Direzione e informativa alle OO.SS. in merito all'appropriatezza clinico-assistenziale, ad esercitare l'attività in un'altra struttura dell'Azienda o in un'altra disciplina sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa o comunque dei requisiti richiesti per lo svolgimento di tali attività;

- f. le prestazioni escluse dai Livelli Essenziali di Assistenza, ma riconducibili alla disciplina di appartenenza o ad altra comunque autorizzata, possono essere approvate dall'Azienda, ferma restando la valutazione dell'appropriatezza clinica da parte del Collegio di Direzione. L'erogazione deve comunque avvenire senza alcun onere a carico del SSN;
- g. i proventi dell'A.L.P.I. vengono riscossi mediante la Piattaforma PAGOPA o comunque con l'utilizzo di mezzi di pagamento che assicurano la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo, ex art. 1, comma 4, lettera b) della Legge 120/2007;
- h. il pagamento è effettuato, laddove possibile, prima dell'erogazione della prestazione;
- i. l'A.L.P.I. è necessariamente correlata ad azioni da parte dell'Azienda volte a ridurre le liste di attesa e ad allineare tendenzialmente i tempi medi di erogazione dell'attività istituzionale a quelli dell'attività libero professionale (Linee guida Regione Piemonte, D.G.R. 3 settembre 2021, n. 5-3734);
- j. deve essere organizzata garantendo, nel rispetto dei diritti della privacy del paziente, un'adeguata informazione al cittadino utente sulle modalità di accesso alle prestazioni;
- k. deve essere gestita, anche in relazione ai sistemi di prenotazione e riscossione, mediante percorsi differenziati e distinti rispetto all'attività istituzionale;
- l. deve essere sottoposta a verifiche e controlli idonei ad evitare abusi ed ogni interferenza con l'attività istituzionale, anche in funzione del prioritario obiettivo di riduzione delle liste di attesa;
- m. deve rispettare il corretto equilibrio tra l'attività istituzionale e i corrispondenti volumi di libera professione intramuraria;
- n. deve essere esercitata in spazi distinti da quelli in cui si esercita l'attività istituzionale. Nelle more dell'individuazione dei suddetti spazi, l'attività libero professionale viene svolta sia presso spazi aziendali che esterni. L'Azienda procede ad una ricognizione periodica per la verifica della disponibilità di spazi aziendali, come da successivo art. 26;
- o. l'esercizio dell'attività libero professionale non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo a carico dell'Azienda, e pertanto deve essere garantita la copertura di tutti i costi, nel rispetto dei principi di equilibrio tra costi e ricavi, deve essere tenuta contabilità separata e la stessa non deve presentare disavanzo (cfr. L. 724/1994);
- p. tutto il personale interessato allo svolgimento dell'attività in Libera Professione è chiamato al rispetto del codice deontologico, attuando comportamenti di responsabilità condivisa e trasparente.

2. Durante l'esercizio dell'A.L.P.I. non è consentito:

- a. al medico, in nessun caso, l'utilizzo del ricettario del S.S.N. di cui al D.M. 305/88 (D.lgs. 502/92, art. 15-quinquies, comma 4), nonché la prescrizione di ricetta dematerializzata;
- b. l'attivazione, per gli utenti seguiti in regime libero-professionale, di procedure di accesso ai servizi in ambito istituzionale difforni da quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 3 – CRITERI GENERALI DI COSTRUZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe:
 - a. devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall'Azienda;
 - b. devono considerare le quote da destinare ai fondi previsti dalle disposizioni normative specifiche, dai CC.NN.LL., dalla contrattazione integrativa;
 - c. non possono essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalla Regione Piemonte a titolo di tariffa per le corrispondenti prestazioni in regime istituzionale.
2. Il professionista può rinunciare in tutto o in parte al proprio compenso, fermo restando che detta rinuncia non determina modificazioni nell'entità delle somme dovute all'Azienda o agli altri soggetti che non abbiano espressamente rinunciato alle proprie spettanze. A tal fine le stesse verranno addebitate al paziente o, in caso di indicazione del professionista, a quest'ultimo.
3. Le tariffe, costruite partendo dal compenso del professionista/équipe, devono garantire la copertura almeno delle seguenti voci:
 - a. compenso del professionista o dell'équipe di professionisti dirigenti sanitari;
 - b. quota pari al 5% calcolata sul compenso del professionista o dell'équipe di professionisti dirigenti sanitari di cui all'art. 1, comma 4, lett. c, della legge n. 120/2007;
 - c. costo dell'attività di supporto diretto, ove prevista, calcolato secondo quanto stabilito a livello aziendale, (proporzionato all'impegno orario richiesto e valorizzato con una quota oraria da definire in sede aziendale o quale percentuale rispetto al compenso del dirigente);
 - d. IRAP (calcolata sul compenso per il personale che eroga la prestazione- al netto della quota "Balduzzi"- e di supporto);
 - e. oneri previdenziali da applicare sui compensi erogati al personale di supporto diretto (non dirigente);
 - f. INAIL, da applicare sui compensi erogati al personale in supporto diretto, in proporzione alla maggiorazione legata allo svolgimento dell'attività intramoenia rispetto a quella istituzionale;
 - g. quota fondo perequazione (personale dirigenza medica e sanitaria) pari al 5% del compenso del personale dirigente medico-sanitario (art. 5 co. 2 lett. e) DPCM 27.03.2000);
 - h. quota fondo dirigenza PTA (art. 90 comma 3 C.C.N.L Area Sanità 2019-2021);
 - i. costi aziendali di produzione diretti ed indiretti, fissi e variabili sostenuti dall'Azienda per l'erogazione della prestazione, valorizzati in proporzione alla complessità della j. prestazione erogata;
 - k. quota fondo personale che collabora per assicurare l'A.L.P.I. (art. 12 comma 1 lett. c);
 - l. quota fondo del comparto ove prevista.
4. Per quanto concerne l'attività di ricovero la fattura dovrà includere oltre alle voci di cui sopra anche la copertura di tutti i costi specifici (es. costo protesi, confort alberghiero, esami e consulenze specialistiche non correlate al DRG, robotica ecc.).

5. Le tariffe sono verificate annualmente, anche ai fini dell'art. 3 comma 7 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.
6. Le tariffe sono pubblicate sul sito internet aziendale, unitamente ad idonea informativa in ordine al compenso del professionista e ai costi accessori ricompresi nella tariffa.
7. Il pagamento tramite POS comporta un costo aggiuntivo per l'Azienda da recuperare dal compenso del professionista.

ART. 4 – PERSONALE INTERESSATO

1. Possono aderire all'attività libero professionale, esercitata in nome e per conto dell'Azienda, tutti i dirigenti Area Sanità con rapporto esclusivo. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente all'atto di adozione del presente Regolamento si intendono a rapporto esclusivo:
 - a. dirigenti medici, sanitari e veterinari (di seguito professionisti) in servizio presso l'Azienda e quelli convenzionati dell'Università, ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 517/1999 e s.m.i., giuridicamente inquadrati nell'ambito della dirigenza sanitaria e riconducibili alle seguenti professionalità: Medico Chirurgo, Odontoiatra, Veterinario, Psicologo, Biologo, Farmacista, Chimico e Fisico, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 30.11.2004 e che contestualmente abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo;
 - b. i dirigenti di cui sopra che alla data del 1° gennaio di ciascun anno risultano a rapporto esclusivo sia come nuova scelta (da esercitarsi entro il 30 novembre dell'anno precedente) che come tacita prosecuzione della situazione antecedente;
 - c. dirigenti assunti ai sensi degli artt. 15-septies e 15-octies del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, se individuati quali professionisti afferenti al ruolo sanitario di cui alla lettera a).
2. La regolamentazione dell'attività a pagamento dei medici in formazione specialistica funzionalmente assegnati alle Strutture dell'Azienda, per lo svolgimento delle funzioni assistenziali, avviene tramite apposita procedura, posta in essere con il supporto della struttura competente in materia di libera professione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Per la disciplina relativa ai dirigenti delle professioni sanitarie (di cui all'art. 8 del C.C.N.L. del 17.10.2008 dell'Area III) e dei dirigenti assunti a tempo determinato in qualità di specializzandi (di cui all'art. 1 c. 548 bis L.145/2018), si rimanda integralmente alla normativa nazionale e regionale specifica in materia nonché ai contratti nazionali di lavoro vigenti.
4. Il Regolamento disciplina altresì l'apporto del personale di supporto diretto, ossia del personale del comparto dipendente dell'Azienda che presta attività per lo svolgimento della libera professione intramuraria.
5. Al fine di soddisfare le esigenze connesse all'espletamento dell'A.L.P.I., viene utilizzato di norma personale dipendente dell'Azienda.

ART. 5 – TIPOLOGIE DI A.L.P.I.

1. Le tipologie di attività libero professionale sono le seguenti (art. 89, co. 1 C.C.N.L. Area Sanità 2019-2021):
 - a. libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione;
 - b. attività libero professionale a pagamento, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente all'équipe che vi provvede all'interno delle strutture aziendali e nei limiti delle disponibilità orarie autorizzate dall' Azienda;
 - c. partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra Azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria autorizzata non accreditata, previa convenzione con le stesse;
 - d. partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende, enti) all'Azienda, anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'Azienda, ove svolte al di fuori dell'orario di lavoro.
2. L'Azienda, attraverso la S.S Attività Amministrativa Area Sanitaria, nell'ambito dei controlli periodici, monitora il regolare pagamento delle fatture emesse con le procedure o le modalità formalizzate e avuto riguardo alle indicazioni di cui all'art. 24 del presente Regolamento.
3. Le prestazioni richieste in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dall'Azienda ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive non sono direttamente disciplinate dal presente Regolamento.

ART. 6 – MODALITA' PREDISPOSTE DALL'AZIENDA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA

1. L'A.L.P.I. si espleta di norma in spazi interni aziendali distinti da quelli utilizzati per attività istituzionale.
2. Nel caso in cui, previa verifica oggettiva effettuata dall'Azienda, non risultino disponibili o sufficientemente disponibili spazi interni distinti e adeguati per l'esercizio di detta attività viene rilasciata specifica autorizzazione da parte della Azienda per l'utilizzo temporaneo di spazi esterni di ricovero o ambulatoriali per l'esercizio dell'A.L.P.I. mediante acquisto o locazione degli stessi presso Strutture Sanitarie private non accreditate, secondo quanto previsto dalla Legge n. 120/2007 e s.m.i. e selezionati attraverso confronto concorrenziale, previa adeguata pubblicità e necessaria nomina del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. A tal fine l'Azienda può procedere pubblicando l'elenco delle strutture autorizzate formulato anche attraverso procedure di manifestazione di interesse. Il reperimento di detti spazi ad uso temporaneo, per l'attività di ricovero o ambulatoriale, deve avvenire preferibilmente nell'ambito del territorio di riferimento aziendale e comunque nel territorio regionale.

- 3 Al fine di garantire la tracciabilità dell'attività libero professionale svolta all'interno dell'Azienda, tutti i professionisti interessati – dirigenti e personale del comparto – devono bollare inizio e fine attività utilizzando apposito codice di rilevazione dedicato. Sono fatti salvi i casi in cui l'attività libero professionale, per motivi clinici, tecnico-organizzativi e/o economici, definiti e autorizzati dall'Azienda, non possa svolgersi separatamente rispetto all'orario dell'attività istituzionale (es. attività di Laboratorio Analisi, Anatomia Patologica ecc - Linee guida Regione Piemonte, D.G.R. 3 settembre 2021, n. 5-3734), con conseguente quantificazione e recupero dell'impegno orario.
4. L'A.L.P.I. si espleta nelle forme e regimi di erogazione di seguito riportati:
- a. attività ambulatoriale individuale e di équipe (art. 7);
 - b. attività di degenza (art.8);
 - c. attività domiciliare (art. 9);
 - d. altre prestazioni (art. 10);
 - e. particolari forme di attività aziendale a pagamento, ai sensi dell'art. 91 del C.C.N.L. Area Sanità 2019-2021 (artt. 11, 12 e 13).

ART. 7 – ATTIVITÀ AMBULATORIALE INDIVIDUALE E DI EQUIPE

1. L'attività ambulatoriale viene esercitata dai professionisti in forma individuale o di équipe:
- a. nelle strutture ambulatoriali interne dell'Azienda;
 - b. presso le strutture di altra azienda sanitaria o in struttura privata non accreditata previa convenzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 comma 2;
 - c. presso gli studi privati del professionista autorizzati e convenzionati, secondo lo schema tipo Regionale (D.G.R. 19-5703 del 23 aprile 2013).
2. Le prestazioni possono essere riconducibili alle seguenti tipologie:
- a. visite specialistiche, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, certificazioni;
 - b. interventi di chirurgia ambulatoriale, semplice o complessa.
3. Le prestazioni in A.L.P.I. di cui al presente articolo, ivi comprese quelle in A.L.P.I. "allargata" (ossia nello studio privato del professionista o presso strutture private non accreditate ove siano acquisiti spazi sostitutivi), dovranno essere sempre riconducibili a quelle riconosciute quali ambulatoriali dalla Regione Piemonte, identificate dallo stesso codice e descrizione di quelle effettuate in ambito istituzionale e riportate nel Catalogo Regionale, ad eccezione delle prestazioni non ricomprese nei LEA, che siano state autorizzate dall'Azienda, previo parere favorevole del Collegio di Direzione. Rientrano nel presente Regolamento anche le prestazioni di Medicina Legale, Medicina Sportiva. In tali casi la tariffa non può essere inferiore a quella prevista per l'attività istituzionale.
4. L'attività ambulatoriale deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 6 comma 2, preferibilmente nell'ambito del territorio di riferimento aziendale, e comunque nel territorio regionale, a norma del D.P.C.M. 27.03.2000, articolo 7, comma 4, lett. b), salvo autorizzazione, per l'effettuazione dell'attività in territorio extraregionale, da parte del Direttore Generale, in virtù della motivazione del richiedente e valutata la situazione a livello di contesto aziendale (ad esempio situazione della lista d'attesa per la specifica

prestazione), sentito anche il responsabile sovraordinato al dirigente interessato. Eventuali spese aggiuntive di gestione saranno considerate nella determinazione della tariffa.

ART. 8 – ATTIVITÀ DI DEGENZA

1. L'attività di degenza è caratterizzata dalla richiesta, da parte del cittadino, di prestazioni a pagamento, in costanza di ricovero ordinario, di day hospital o day surgery, con contestuale scelta del professionista o dell'équipe che deve erogare la prestazione. Tale attività tiene conto della fruibilità di tutti i servizi diagnostico – terapeutici correlati, al fine di ottimizzare la durata della degenza.
2. Tale forma di attività libero professionale comporta oneri a carico dell'assistito relativamente al compenso del medico e dell'équipe ed a tutti i costi aziendali, anche riferibili al confort alberghiero, connessi all'attività.
Il ricovero avviene dietro specifica richiesta dell'interessato (o di un suo rappresentante), dalla quale risulti la piena conoscenza delle condizioni, del tariffario delle singole prestazioni o comunque del presunto onere complessivo.
3. Il preventivo dovrà contenere l'indicazione dettagliata della tariffa per la prestazione richiesta con le voci di cui all'art. 3.
4. L'attività di ricovero si svolge in idonee strutture aziendali e, laddove possibile, in spazi aziendali separati e distinti.
5. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. k), e dell'art. 26 del presente Regolamento, qualora non risultino disponibili o sufficientemente disponibili spazi interni adeguati per l'esercizio di detta attività, resta ferma la possibilità di specifica autorizzazione per l'utilizzo di spazi esterni, previa formale stipula di convenzioni con le strutture esterne allo scopo individuate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 comma 2.
6. Le prestazioni professionali connesse al ricovero sono identificate mediante il sistema di classificazione internazionale del modello a D.R.G.

ART. 9 – ATTIVITÀ DOMICILIARE

1. Ai sensi dell'art. 91 comma 4 C.C.N.L. Area Sanità 2019-2021, la prestazione può essere resa direttamente dal dirigente scelto dall'assistito ed erogata al suo domicilio, fuori dell'orario di servizio, in relazione alle particolari prestazioni assistenziali richieste o al carattere occasionale e straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente con il dirigente prescelto, con riferimento all'attività libero professionale intramuraria svolta individualmente o in équipe nell'ambito dell'Azienda.
Si intende attività domiciliare anche quella svolta su richiesta del paziente ricoverato all'interno dell'Azienda o altro ente del SSN o presso altra struttura sanitaria non accreditata, in quanto temporaneamente ivi domiciliato.
2. L'attività a domicilio:
 - a. è svolta fuori dell'orario di servizio;

- b. è effettuata, di norma, nell'ambito del territorio regionale e deve essere autorizzata ai sensi dell'art. 7 comma 4 D.P.C.M. 27 marzo 2000.
3. I proventi dell'A.L.P.I. svolta al domicilio dell'assistito vengono riscossi mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo direttamente all'Azienda, secondo le modalità previste dall'art. 1 comma 4, lettera b) della Legge 120/2007.

ART. 10 – ALTRE PRESTAZIONI

1. Può essere eseguita in A.L.P.I., fuori dell'orario di lavoro e dalle attività previste dall'impegno di servizio, l'attività professionale svolta, ai sensi dell'art. 89, comma 8, C.C.N.L. Area Sanità 2019-2021, in qualità di specialista in Medicina del Lavoro o di Medico Competente, nell'ambito delle attività previste dal d.lgs. n. 81/2008, esercitate su richiesta da terzi, anche direttamente sul luogo di lavoro del committente, previa apposita convenzione che disciplini compiti, limiti orari, compenso e modalità di svolgimento.
2. Le perizie medico legali o le attività di consulenza, non rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 15, comma 1 lett. i) rientrano nell'A.L.P.I. e sono soggette a tutte le sue regole, incluso l'obbligo di autorizzazione preventiva

ART. 11 – ATTIVITÀ DI CONSULENZA RICHIESTA ALL'AZIENDA DA SOGGETTI TERZI AI SENSI DELL'ART. 91 COMMA 2 C.C.N.L. AREA SANITA' 2019-2021 ED EVENTUALI S.M.I.

1. L'attività di consulenza chiesta all'Azienda da soggetti terzi è una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 91 co. 2, C.C.N.L. Area Sanità 2019-2021 e eventuali s.m.i., da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio. Anche per queste prestazioni resta ferma la necessità per l'Azienda di recuperare i costi relativi all'IRAP e agli oneri, che andranno aggiunti alla tariffa a carico dell'azienda richiedente.
2. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sotto indicate, presso:
 - a. Servizi Sanitari di altra Azienda o Ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:
 - a.1) i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
 - a.2) il compenso e le modalità di svolgimento. Per le tariffe relative a dette prestazioni si rinvia alle disposizioni regionali e nazionali in materia;
 - b. Istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attestino che l'attività non in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del S.S.N. e disciplini:
 - b.1) la durata della convenzione; la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale;

- b.2) i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
 - b.3) l'entità del compenso;
 - b.4) motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertare la compatibilità con l'attività di istituto.
- 3. Il compenso per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 deve affluire all'Azienda che provvede ad attribuirne, ai sensi dell'art.91 co. 3, C.C.N.L. Area Sanità 2019-2021, il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza, fatte salve le disposizioni del comma 1 relativamente al recupero dei costi aziendali.

ART. 12 – CONVENZIONI PER ATTIVITÀ A CARATTERE OCCASIONALE

1. Le attività professionali richieste a pagamento da singoli utenti – e svolte individualmente o in équipe – in strutture di altra Azienda o Ente del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, ai sensi del comma 5 dell'art. 91 C.C.N.L. Area Sanità 2019-2021, sono disciplinate da convenzione.
2. Le predette attività sono consentite solo se a carattere occasionale e se preventivamente autorizzate dall'Azienda, con le modalità stabilite dalla convenzione.
3. La convenzione disciplina i seguenti punti:
 - a. il limite massimo di attività di ciascun dirigente, tenuto anche conto delle altre attività svolte;
 - b. l'entità del compenso dovuto al dirigente o all'équipe che ha effettuato la prestazione;
 - c. le modalità di riscossione e di attribuzione dei compensi;
 - d. la quota della tariffa spettante all'azienda stabilita in conformità alle disposizioni legislative vigenti, ivi incluso l'art. 1 comma 4, lett. c) della Legge 120/2007.

ART. 13 – ATTIVITÀ PROFESSIONALE RICHIESTA A PAGAMENTO DA TERZI ALL'AZIENDA AI SENSI DELL'ART. 91 COMMA 6 C.C.N.L. AREA SANITA' 2019-2021 ED EVENTUALI S.M.I.

1. Trattasi di attività professionale, richiesta, ai sensi dell'art. 91 co. 6 C.C.N.L. Area Sanità 2019-2021, a pagamento da terzi all'Azienda e svolta, fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali.
2. Tale attività può, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata:
 - a. come attività libero-professionale intramuraria per conto dell'Azienda;
 - b. come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate, in conformità al vigente C.C.N.L..
3. Per tali prestazioni si richiamano l'art. 91, co. 6 e 7, C.C.N.L. Area Sanità 2019-2021 e le disposizioni legislative vigenti, ivi incluso l'art. 1 comma 4, lett. c) della Legge 120/2017, ed occorre quindi stabilire:

- a. i limiti minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
- b. l'entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione, ove l'attività abbia luogo fuori dell'orario di lavoro e l'eventuale rimborso spese dallo stesso sostenute, ove l'attività abbia luogo nell'orario di lavoro ma fuori della struttura di appartenenza;
- c. le modalità di attribuzione dei compensi e rimborsi spese;
- d. la partecipazione ai proventi per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio non può essere superiore al 50 per cento della tariffa, per le prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa, ai sensi dell'art. 15 quinquies, comma 2, lett. d), del D.lgs. 502/1992 s.m.i.;
- e. l'attività deve garantire, di norma, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni.

Eventuali eccezioni vanno motivate (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo in virtù delle caratteristiche della prestazione, indicate dal richiedente, che escludono una effettiva fungibilità del professionista) e autorizzate dalla competente struttura aziendale.

ART. 14 – PRESTAZIONI SANITARIE NON EROGABILI IN REGIME DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA

1. Non sono erogabili in regime libero professionale le prestazioni di seguito elencate:
 - a. prestazioni non erogate dall'Azienda in regime istituzionale, salvo eccezioni legate a scelte aziendali di non erogare determinate prestazioni, seppur ricomprese nei L.E.A.;
 - b. prestazioni connesse con i ricoveri nei servizi di pronto soccorso ed emergenza e comunque connesse ad attività di urgenza ed emergenza;
 - c. trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.);
 - d. attività dialitica;
 - e. attività certificatoria esclusivamente attribuita al S.S.N. e ogni altra attività riservata in via esclusiva al S.S.N.;
 - f. prestazioni non riconosciute dal S.S.N..
2. In ogni caso, non sono erogabili in regime di A.L.P.I. le prestazioni alle quali non sia riconosciuta validità diagnostico-terapeutica sulla base delle più aggiornate conoscenze tecnico-scientifiche desunte dalla letteratura e dalle Linee Guida degli organismi sanitari nazionali ed internazionali.
3. Non è inquadrabile né autorizzabile, in nessuna forma, l'assunzione di funzioni di responsabilità gestionali organizzative per conto terzi in strutture sanitarie extra-aziendali.

ART. 15 – ATTIVITÀ CHE NON RIENTRANO NELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA

1. Ai sensi dell'art. 13 D.P.C.M. 27.03.2000 e dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001, non rientrano fra le attività libero professionali e non sono, pertanto, disciplinate dal presente Regolamento, ancorché comportino corresponsione di emolumenti, le seguenti attività, che seguono le ordinarie regole autorizzative vigenti in Azienda:

- a. la partecipazione ai corsi di formazione, corsi di laurea, master e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- b. partecipazioni a sperimentazioni, studi osservazionali e trial clinici;
- c. la collaborazione a riviste e periodici scientifici e professionali;
- d. la partecipazione a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri (ad es. commissione medica di verifica dello stato di invalidità civile e di handicap);
- e. relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
- f. la partecipazione a comitati scientifici;
- g. la partecipazione a organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
- h. l'attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'Azienda della dichiarazione, da parte dell'organizzazione interessata, della totale gratuità delle prestazioni;
- i. le attività professionali conseguenti alla nomina a C.T.U. (Consulente Tecnico d'Ufficio) e a C.T.P. (Consulente Tecnico di Parte) da parte delle Autorità Giudiziaria
- j. altri incarichi extraistituzionali di cui all'art. 53 D.Lgs. 165/2001.

**ART. 16 – REQUISITI, ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI E LIMITI
ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE
INTRAMURARIA**

1. Per poter esercitare l'A.L.P.I., i dirigenti sanitari dell'Azienda che hanno i requisiti normativi per esercitare la libera professione, siano essi con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, e coloro che sono stati assunti ai sensi dell'art. 15-septies e 15-octies del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 devono:
 - a. avere in essere un rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell'art. 15-quinquies, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
 - b. prestare servizio a tempo pieno;
 - c. aver assolto il debito orario contrattuale.
2. I dirigenti sanitari che hanno optato per il rapporto di lavoro esclusivo non possono esercitare alcuna attività sanitaria resa a titolo non gratuito se non in nome e per conto dell'Azienda in particolare, non possono dar vita a situazioni che implicino forme di concorrenza sleale ovvero l'insorgenza di un conflitto di interessi.
3. Concorrenza sleale
 - 3.1. Possono costituire utili elementi per la valutazione di determinazione di ipotesi di concorrenza sleale:
 - a. l'inottemperanza all'obbligo di informare adeguatamente e in modo trasparente il paziente;
 - b. l'utilizzo non corretto e non autorizzato dei segni distintivi dell'Azienda nell'ambito dell'esercizio dell'attività libero professionale;

- c. la mancata corrispondenza tra attività libero professionale e attività istituzionale, fermo restando le eccezioni di cui all'art. 7 punto 3 del presente Regolamento.

4. Conflitto d'Interesse

4.1 Costituisce conflitto di interessi:

- a. l'ipotesi in cui, con qualsiasi azione od omissione, si intervenga artificiosamente sui tempi e sui modi di erogazione delle prestazioni istituzionalmente rese al fine di favorire l'erogazione di prestazioni in regime di libera professione intramuraria;
- b. il caso di titolarità o compartecipazione di quote in strutture sanitarie accreditate a operare con il S.S.N.;
- c. l'esercizio di attività libero-professionale presso strutture sanitarie private anche non accreditate con il S.S.N., nelle quali il dirigente sanitario ricopra il ruolo di componente del consiglio di amministrazione ovvero qualsiasi posizione o carica di natura gestionale.

5. Incompatibilità

5.1 Rappresenta situazione di incompatibilità ex lege l'esercizio di attività libero professionale presso le Strutture Sanitarie private accreditate, anche solo parzialmente, ad operare con il S.S.N.

- 6. L'attività libero professionale intramuraria, oltre che nell'ambito dell'orario di lavoro, non potrà essere esercitata dal personale in occasione di tutte le altre situazioni previste dalle norme nazionali e regionali, nonché dal C.C.N.L. vigente, in particolare:
 - a. nei normali turni di servizio, nei turni di pronta disponibilità o di guardia;
 - b. nelle situazioni in cui la prestazione lavorativa è sospesa quali, a titolo esemplificativo:
 - malattia e infortunio,
 - astensioni dal servizio, obbligatorie e/o facoltative, anche per maternità o paternità,
 - assenze retribuite che interessano l'intero arco della giornata – formazione, permessi, ecc.,
 - assenze per esami/concorsi,
 - assenze per lutto,
 - congedi collegati ai rischi professionali, per le prestazioni ad esse collegati,
 - aspettative,
 - sciopero,
 - sospensioni dal servizio per provvedimenti disciplinari o sospensioni per provvedimenti cautelari collegati alla procedura di recesso per giustificato motivo o giusta causa,
 - permessi orari o giornalieri ex Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

- 7. L'attività libero-professionale durante le ferie può essere svolta nell'ambito delle giornate e delle strutture/sedi già autorizzate per l'esercizio dell'A.L.P.I., indicando nella richiesta di autorizzazione a fruire delle ferie la finalità specifica.

Nel caso in cui il sistema aziendale di rilevazione non consenta l'indicazione della finalità, l'avvenuta autorizzazione alle ferie deve essere comunicata alla S.S. Attività Amministrativa

Area Sanitaria. Nel caso in cui il professionista, per esigenze sopravvenute, decida di esercitare l'attività nell'ambito delle giornate di ferie già autorizzate, la prestazione svolta deve essere comunicata alla S.S. Attività Amministrative Area Sanitaria. L'attività libero professionale in giornate di ferie deve essere oggetto di monitoraggio aziendale, anche in sede di Organismo Paritetico di promozione e verifica A.L.P.I.. In ogni caso deve essere osservata la normativa in materia di recupero psicofisico, ed in particolare il rispetto dei giorni di ferie continuativi che devono essere assicurati durante il periodo estivo di cui all'art. 32 comma 10 C.C.N.L. Area Sanità 2019-2021, dei periodi continuativi di congedo connessi al riposo biologico di cui all'art. 78 C.C.N.L. Area Sanità 2019-2021 per i dirigenti soggetti a rischio radiologico/anestesiologico, nonché il rispetto delle ore di riposo consecutivo giornaliero minimo per il recupero delle energie psicofisiche secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. Le lavoratrici madri non possono svolgere attività intramuraria negli specifici momenti di riduzione dell'orario istituzionale per allattamento.

8. Se si tratta di attività in costanza di ricovero può essere svolta all'interno delle sedute o sessioni dedicate all'attività istituzionale, con conseguente quantificazione e recupero dell'impegno orario con l'adozione di meccanismi oggettivi, ma solo per periodi temporanei e in casi assolutamente eccezionali non dipendenti da carenze organizzative aziendali e comunque solo in relazione a quei servizi (es. Laboratorio Analisi, Anatomia Patologica ecc...) in cui l'attività libero professionale non possa, per motivi clinici, tecnicoorganizzativi e/o economici definiti e autorizzati dall'Azienda, svolgersi al di fuori di quella istituzionale (Linee guida Regione Piemonte, D.G.R. 3 settembre 2021, n. 5-3734).
9. Qualora il professionista abbia ricevuto limitazioni o prescrizioni emesse dal Medico Legale o dal Medico Competente/Autorizzato ex D.lgs. 81/2008, ovvero sia titolare del beneficio di cui alla L. 104/1992 per se stesso, il Direttore Generale, nella sua qualità di datore di lavoro, ai fini della tutela del dipendente, rilascia l'autorizzazione all'A.L.P.I. soltanto per lo svolgimento di prestazioni per le quali il professionista risulti idoneo nell'attività istituzionale e che non costituiscano ulteriore pregiudizio alle condizioni psicofisiche dello stesso. Qualora il suddetto professionista avanzasse richiesta per effettuare in regime A.L.P.I. una prestazione ulteriore dovrà essere valutato specificatamente al fine del rilascio dell'autorizzazione. Tale valutazione varrà anche per l'attività svolta in regime istituzionale.
10. L'attività libero-professionale prestata in una delle condizioni ostative sopra elencate comporta violazione disciplinare, non è prevista la distribuzione di quote economiche a titolo di libera professione e i relativi proventi verranno trattenuti dall'Azienda.
11. L'Azienda si riserva di valutare qualsiasi altra situazione concreta che possa generare incompatibilità o sia confliggente con l'interesse dell'Azienda in applicazione del presente Regolamento.

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELL'A.L.P.I.: ASPETTI STRUTTURALI, FUNZIONALI E PROCEDURALI

ART. 17 – A.L.P.I., DEFINIZIONE DI BUDGET, CRITERI DI RAFFRONTO TRA ATTIVITA' ISTITUZIONALE E A.L.P.I.

1. L'Azienda, con il supporto della S.S. Pianificazione Strategica e Governance e/o della S.S. Controllo di Gestione, definisce, per ciascuna unità organizzativa, un piano dei volumi di attività istituzionale e di libera professione, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, in coerenza con il budget aziendale che definisce il piano annuale delle prestazioni erogate in attività istituzionale, sia per quella ambulatoriale che di ricovero.
2. La Direzione Generale in sede di definizione annuale dei budget, con i dirigenti di struttura responsabili delle équipes interessate, nel rispetto dei tempi concordati, definisce i volumi di attività istituzionale che devono comunque essere assicurati in relazione alle risorse assegnate.
3. La S.S. Pianificazione Strategica e Governance, e/o S.S. Controllo di Gestione, sulla base delle indicazioni della Direzione Generale, concorda con i singoli dirigenti e con le équipes interessate i volumi di attività libero-professionale intramuraria che comunque non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati. Si rinvia all'art. 30 del presente Regolamento per le competenze in materia dell'Organismo Paritetico di Promozione e Verifica e all'art. 31 per le sanzioni da adottare in caso di violazione di quanto concordemente pattuito.
4. Sul mancato rispetto delle norme di legge, contrattuali e del Regolamento aziendale in materia di espletamento di attività libero professionale si rinvia al Codice disciplinare deliberato dall'Azienda per la dirigenza area sanità.

ART. 18 – AUTORIZZAZIONE E ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA

1. I dirigenti Area Sanità interessati ad esercitare individualmente o in équipe l'A.L.P.I. dovranno presentare alla S.S. Attività Amministrativa Area Sanitaria la richiesta di autorizzazione all'esercizio della libera professione tramite specifica modulistica, e/o utilizzo degli applicativi informatici all'uopo predisposti, da compilarsi/utilizzarsi a cura del professionista, secondo le modalità indicate negli articoli successivi.
2. La richiesta deve avere preventivo parere favorevole del Direttore della Struttura Complessa di appartenenza o del Direttore di Dipartimento e – solo per il personale di supporto del ruolo sanitario comparto – del Direttore S.C. Di.P.Sa.
3. Le autorizzazioni, rilasciate dalla struttura indicata dalla Direzione Generale, si intendono tacitamente rinnovate annualmente in assenza di variazioni richieste da parte dei professionisti.
4. Eventuali situazioni di incompatibilità sopravvenute allo svolgimento dell'attività libero professionale dovranno essere comunicate tempestivamente dagli interessati.
5. L'Amministrazione mette a disposizione del personale avente diritto le attrezzature, gli spazi e i materiali di consumo necessari esclusi i farmaci con costo rilevante, secondo la disponibilità dell'Azienda e, compatibilmente con l'esigenza di garantire prioritariamente i compiti d'istituto, assicurando la partecipazione del personale di supporto.

6. Ai sensi dell'art. 6 comma 2, l'autorizzazione all'attività "allargata", viene conferita preferibilmente nell'ambito territoriale aziendale, e in ogni caso in ambito regionale. Per quanto riguarda l'autorizzazione all'attività "allargata" ambulatoriale, si richiama quanto previsto in via di eccezione all'art. 7 co. 4. In ogni caso, l'attività "allargata" di cui agli artt. 7 e 8 è limitata di norma a 3 sedi esterne all'Azienda. Tali disposizioni si estendono altresì ai casi di cui agli artt. 12 (art. 91 comma 5 C.C.N.L. Area Sanità 2019-2021) e 13 (art. 91 comma 6 C.C.N.L. Area Sanità 2019-2021) del presente Regolamento.
7. Il numero delle autorizzazioni per singola prestazione deve essere compatibile con la disponibilità delle dotazioni logistiche aziendali, il rapporto con l'attività erogata in regime istituzionale ed il piano dei volumi di attività.
8. Le prestazioni erogate in telemedicina seguono le regole stabilite per l'attività istituzionale.
9. L'A.L.P.I. è prestata dal professionista nella propria disciplina di appartenenza (D.P.C.M. 27.03.2000, art. 5 co. 4).
10. Il personale che non può esercitare l'A.L.P.I. nella propria disciplina può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Collegio di Direzione e delle OO.SS. di categoria, ad esercitare l'attività in altra disciplina, sempre che il dirigente sia in possesso della specializzazione o equipollente oppure di una anzianità di servizio di 5 anni nella disciplina stessa. Sono altresì autorizzate, ai sensi dell'art. 89, comma 8, del C.C.N.L. 2019-2021 Area Sanità, le attività libero professionali svolte in qualità di specialista in Medicina del Lavoro o di Medico Competente/Autorizzato nell'ambito delle attività previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., salvo i casi di incompatibilità ivi previsti.
11. L'autorizzazione ad erogare le prestazioni in ambulatori esterni/studi professionali è subordinata alla dichiarazione, da parte del Professionista o del titolare della struttura privata non accreditata, che siano soddisfatti tutti i requisiti strutturali e igienico-sanitari.
12. L'A.L.P.I. non può comportare globalmente per ciascun dirigente un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali, previa negoziazione, in sede di definizione annuale di budget con i dirigenti responsabili delle équipes interessate, dei volumi di attività istituzionale e, previa negoziazione con i singoli dirigenti e con le stesse équipes, dei volumi dell'attività libero professionale sia in fase di programmazione che in fase di erogazione delle attività.
13. Il professionista è tenuto a utilizzare l'applicativo dedicato per generare la fattura, nonché refertare su applicativo dedicato.
14. Resta fermo che la somma dei volumi A.L.P.I. svolta dai dirigenti assegnati ad una struttura non può superare il volume complessivo dell'attività istituzionale della medesima struttura.

ART. 19 VARIAZIONE AUTORIZZAZIONE/CESSAZIONE ATTIVITA'

1. L'autorizzazione può essere oggetto di successive modifiche, con le stesse modalità di cui sopra, su richiesta del professionista interessato o del responsabile dell'équipe, una sola volta a trimestre, salvo eccezionali e documentate esigenze che verranno valutate dall'Azienda. Le variazioni diventano operative con decorrenza dal 1° del mese successivo al trimestre in cui

è stata effettuata la richiesta. In caso di rinuncia all'esercizio dell'A.L.P.I., il professionista comunica con nota protocollata detta rinuncia alla struttura di cui al comma 1 con un ragionevole preavviso, garantendo l'erogazione di tutte le prestazioni già prenotate, salvo gravi e imprevedibili ragioni.

2. Ogni professionista, coerentemente agli artt. 19 e 20, C.C.N.L. 2019-2021 Area Sanità, chiede il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo e viceversa entro il 30 novembre di ciascun anno. Il passaggio decorre dal 1° gennaio successivo a quello dell'opzione.
3. L'attività libero-professionale può essere sospesa o cessare definitivamente ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione su segnalazione della Direzione Sanitaria, quando si verifichino comprovati abusi, in osservanza del presente Regolamento.

ART. 20 ORARIO DI ATTIVITA'

1. L'attività libero professionale deve essere svolta fuori dall'orario di lavoro, dell'eventuale orario aggiuntivo, del lavoro straordinario, dei turni di pronta disponibilità e di guardia, in fasce orarie predeterminate ed autorizzate dall'Azienda, previa apposita timbratura.
2. L'attività svolta all'interno dell'Azienda è autorizzata di norma dopo le ore 16,00, compatibilmente con le esigenze istituzionali. Qualora per motivi clinico/organizzativi l'attività sia svolta prima di tale orario, la stessa dovrà essere autorizzata dall'Azienda.
3. Per quanto concerne l'effettuazione dell'attività svolta all'interno degli spazi aziendali, il personale dirigente e il personale di supporto, individualmente, hanno l'obbligo di timbrare con il badge l'inizio e il termine della libera professione, utilizzando l'apposita causale di timbratura e "*in entrata*" l'eventuale ripresa dell'attività istituzionale di servizio.
4. Qualora, per particolari motivi clinici e/o organizzativi riconosciuti e autorizzati dall'Azienda, non fosse possibile distinguere i tempi di esecuzione dell'attività, in équipe o di supporto, istituzionale da quella libero professionale, il tempo dovrà essere recuperato dal maggior orario prestato nel mese di effettuazione dell'attività stessa, riportando i compensi percepiti ad un valore orario stabilito secondo appositi accordi sindacali. Tra i servizi interessati rientrano il Laboratorio Analisi, la Radiologia, l'Anatomia Patologica.
5. Per quanto concerne il personale universitario, l'elenco del personale con la relativa restituzione oraria, sarà inviato all'ufficio universitario "Gestione personale convenzionato".
6. Tutte le volte in cui l'attività venga svolta in assenza o in parziale difformità dall'autorizzazione, non viene erogato il compenso ed i relativi proventi sono trattenuti dall'Azienda, fatta salva l'eventuale responsabilità disciplinare.

ART. 21 – GESTIONE DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA

1. La gestione dell'A.L.P.I. coinvolge aspetti di natura sanitaria e amministrativa che risultano trasversali a diverse Strutture dell'Azienda.

2. Il coinvolgimento delle Strutture aziendali è disciplinato con apposite e separate procedure adottate dalla Direzione Generale.

ART. 22 – AGENDE DI PRENOTAZIONE

1. La S.S. Attività Amministrativa Area Sanitaria svolge l'attività della gestione, dell'aggiornamento e del controllo di tutte le Agende ambulatoriali di cui al presente Regolamento, secondo le autorizzazioni rilasciate.
2. Il dirigente interessato potrà consultare il piano di lavoro, comprendente gli orari degli appuntamenti giornalieri prenotati, direttamente sull'applicativo e da questo procedere alla fatturazione della prestazione.
3. Qualora il dirigente sanitario sia impossibilitato ad erogare le prestazioni nella data ed orario di prenotazione, e quindi tali appuntamenti risultassero sospesi, il loro recupero potrà aver luogo:
 - nel primo posto disponibile in agenda;
 - in aggiunta, a fine seduta del primo giorno autorizzato disponibile da agenda;
4. Non si potranno inserire giorni extra rispetto a quelli autorizzati per cui sono state aperte le agende di prenotazione, salvo esigenze istituzionali sopravvenute.

ART. 23 – PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI

1. La prenotazione delle prestazioni ambulatoriali libero professionali avviene attraverso il Sistema Informativo Sanitario Regionale - o, nelle more del passaggio al CUP regionale, dal sistema aziendale tracciante - anche telefonicamente e per il tramite di servizi dedicati. Non è autorizzato l'utilizzo di alcun sistema di prenotazione ambulatoriale e di ricovero in alternativa a quelli sopra indicati.
2. Salvo diverse modalità organizzative predisposte dall'Azienda, il dirigente è autorizzato a ricevere e registrare direttamente le prenotazioni sullo specifico sistema A.L.P.I.; qualora ciò non fosse possibile, per problemi tecnici legati all'accesso alla rete web, malfunzionamento piattaforma, ecc., accedere alla rete web, il dirigente dovrà provvedere in un secondo momento alla registrazione della stessa in piattaforma.
3. L'Azienda può prevedere casi di esclusione dalla prenotazione centralizzata per le prestazioni effettuate da particolari categorie di professionisti (es. psichiatri e psicologi) specificando le motivazioni per le quali è opportuno contattare direttamente il professionista stesso.
4. Al momento della prenotazione, l'utente sceglie il professionista o l'équipe cui intende rivolgersi e riceve dall'operatore addetto alla prenotazione (Cup A.L.P.I., a regime) informazioni sulla disponibilità e sulle tariffe, che sono comunque pubblicate sul sito aziendale.
5. Qualora l'utente non indichi il professionista ma solo la prestazione richiesta, sarà compito dell'operatore elencare con chiarezza e trasparenza tutti i professionisti disponibili ad erogare quella prestazione, in modo da garantire agli stessi la medesima opportunità.

6. L'utente con la conferma della prenotazione accetta le tariffe fissate e riceverà il modello di prenotazione.
7. In conformità a quanto avviene in regime istituzionale, eventuali segnalazioni di disservizio devono essere effettuate presso l'U.R.P., che provvederà alla gestione del reclamo.
8. L'Azienda, per il tramite delle strutture competenti, assicura un'adeguata informazione all'utenza, anche attraverso apposita sezione del sito internet aziendale, circa l'accesso alle prestazioni in A.L.P.I., la tipologia delle stesse, il personale che le eroga, le tariffe, le modalità di prenotazione e i sistemi di pagamento accettati.
9. Le prenotazioni delle prestazioni libero professionali di ricovero (ordinario, day hospital, day surgery) saranno assicurate dalla competente Struttura sanitaria per l'utilizzo dei posti letto, delle sale operatorie e delle apparecchiature.
10. La richiesta di ricovero effettuata dall'utente deve contenere:
 - a) la dichiarazione di essere a conoscenza delle modalità di ricovero e del preventivo relativo alla prestazione di cui necessita;
 - b) l'obbligazione al pagamento e le modalità di erogazione del medesimo in caso di copertura assicurativa;
 - c) il nominativo del professionista prescelto ed eventualmente dell'équipe;
 - d) la preferenza per il periodo di ricovero;
 - e) il consenso al trattamento dei dati.
11. Le modalità di prenotazione dell'attività in argomento sono tassativamente quelle elencate nel presente Regolamento e l'utilizzo di modalità differenti, se non preventivamente autorizzato, comporterà sanzioni previste dalla normativa vigente.

ART. 24 – PAGAMENTO E FATTURAZIONE PER PRESTAZIONI A.L.P.I.

1. In caso di prestazioni libero professionali rese in regime ambulatoriale, la fattura, secondo la normativa vigente, viene emessa tramite applicativo aziendale e consegnata al paziente, secondo le modalità previste dalla medesima, ove possibile, contestualmente all'erogazione della prestazione.
2. Le modalità di pagamento sono definite sulla base della normativa in materia di pagamenti per la Pubblica Amministrazione e sulla base degli strumenti tecnologici a disposizione. In attuazione del combinato disposto dell'art. 2 co. 2 del CAD e dell'art. 15 co. 5-bis del D.L. n. 179/2012, sono consentite forme di pagamento effettuate solo attraverso la piattaforma PAGOPA.
3. È assolutamente vietato al professionista ed al personale di supporto riscuotere o accettare somme di denaro in contanti o altri titoli di pagamento (assegni, bonifici, ecc.).
4. A regime pertanto sono ammessi esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento connessi con il sistema pago PA:
 - a. elettronici (Bancomat, Carta di credito, Carte prepagate) mediante utilizzo del POS, ove disponibile, in quanto gestiti all'interno della piattaforma PAGOPA al fine di garantire i vantaggi in termini di riconciliazione;

- b. direttamente sul sito PAGOPA;
 - c. presso le agenzie della Banca;
 - d. utilizzando l'home banking dei Prestatori dei Servizi di Pagamento (PSP), riconoscibili dai loghi CBILL o PAGOPA;
 - e. presso gli sportelli ATM abilitati delle banche;
 - f. presso i punti vendita SISAL e Lottomatica;
 - g. i punti di riscossione pago ticket ubicati presso l'Azienda connessi al sistema PAGOPA.
5. L'utente riceverà quietanza dell'avvenuto pagamento.
6. In caso di prestazioni libero professionali rese in regime di ricovero:
- a. all'atto della prenotazione l'utente provvede a versare all'Azienda (mediante una delle forme di pagamento sopra indicate) un acconto non inferiore al 50% del preventivo (il 100% nel caso di paziente non iscritto al SSN o non residente in Italia);
 - b. all'atto della dimissione, che comprende necessariamente la chiusura della cartella clinica, l'utente provvede a versare il saldo di quanto dovuto (compresi gli ulteriori costi delle prestazioni erogate nell'ambito del ricovero e non quantificati in sede di preventivo). Eventuali ritardi nel pagamento delle prestazioni rese daranno seguito alla legittima richiesta da parte dell'Azienda degli interessi legali e del rimborso delle spese di recupero del credito nei confronti del paziente.
7. In caso di rinuncia dell'utente alla prestazione in corso di degenza o in caso di dimissione volontaria contro il parere dei sanitari, l'Azienda provvederà a ricalcolare i costi delle attività e delle prestazioni erogate ed a effettuare un bonifico al paziente dell'importo pari alla differenza tra l'acconto versato e i costi comunque sostenuti, salvo che i costi aziendali non siano superiori, nel qual caso l'assistito dovrà pagare la relativa somma a copertura degli stessi.
8. Nessuna somma ulteriore è dovuta dall'assistito ricoverato in strutture aziendali quando, per l'insorgenza di complicanze del quadro clinico, il medesimo debba essere trasferito in reparto di maggiore intensità assistenziale ovvero necessità di prestazioni non preventivate e non legate alle cause del ricovero, posto che in conseguenza di tale situazione si determina la risoluzione del regime libero professionale del ricovero.
9. Qualora alla prestazione non corrisponda alcun pagamento o parte di esso, l'Azienda procede nell'immediato all'attivazione della procedura di recupero-crediti.
10. L'Azienda potrà stipulare convenzioni con le maggiori compagnie di assicurazione e con i fondi integrativi nei settori dell'assistenza e dei servizi socio-assistenziali.
11. I proventi dell' A.L.P.I. in regime ambulatoriale, nonché quelli in regime di ricovero, anche derivanti da convenzioni attive, sono liquidabili al personale della dirigenza medica e sanitaria ed al personale di supporto subordinatamente alla verifica dell'avvenuto incasso degli stessi. La S.C. Risorse Umane verificherà l'assolvimento del debito orario al momento

del caricamento su cedolino degli emolumenti per le prestazioni effettuate nei mesi precedenti.

12. Tutti i compensi per l'A.L.P.I. percepiti dai professionisti sono considerati ai fini fiscali come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Sono quindi applicate le disposizioni normative fiscali vigenti. Mentre ai fini previdenziali è considerata pura attività libero professionale.

ART. 25 – CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA E RECUPERO CREDITI

1. La liquidazione dei compensi ai professionisti per le prestazioni erogate in regime di A.L.P.I. è disposta ad avvenuto introito dei relativi proventi, nella prima busta paga utile. Tutti i compensi sono accreditati sullo stipendio e certificati all'interno del Modello CU.
2. La S.S. Attività Amministrative Area Sanitaria predispone gli strumenti da fornire ai professionisti per le verifiche sulla propria attività A.L.P.I..
3. L'Azienda, attraverso la S.C. Gestione Economico Finanziaria e/o S.S. Attività Amministrative Area Sanitaria, assume l'obbligo di monitorare, con frequenza periodica almeno quadrimestrale, il rispetto dei termini di regolare pagamento delle fatture emesse, con le procedure o le modalità formalizzate e avuto riguardo alle indicazioni di cui all'art. 24 del presente Regolamento.

ART. 26 – SPAZI PER L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA

1. L'Azienda adotta tutti i provvedimenti tesi a garantire adeguati spazi, per l'esercizio dell'A.L.P.I., all'interno dell'Azienda. Fino alla realizzazione e/o individuazione e/o implementazione da parte dell'Azienda di spazi interni da destinare allo svolgimento dell'A.L.P.I., resta ferma la possibilità da parte dell'Azienda, di agire nel rispetto delle Linee Guida approvate dalla Regione.
2. Gli spazi aziendali si distinguono in:
 - a. spazi esclusivamente dedicati;
 - b. spazi utilizzati per attività istituzionale ma fruibili anche per l'esercizio della libera professione intramuraria, purché distinti, garantendo la separazione delle relative attività (istituzionale e libero-professionale) in termini di giorni e/o orari e privilegiando, comunque, l'attività istituzionale.
3. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, l'Azienda con cadenza almeno biennale espleta ed aggiorna l'attività di ricognizione degli spazi destinabili all'A.L.P.I. prevista dal comma 4 dell'art. 1 della Legge 120/2007.
4. Alla luce di quanto sopra, con riferimento agli spazi interni e/o locati o comunque acquisiti dall'Azienda per lo svolgimento dell'A.L.P.I. ambulatoriale, l'autorizzazione può essere revocata/rimodulata per il sopraggiungere di prioritarie esigenze correlate alle attività istituzionali, ovvero per insufficiente utilizzo degli spazi concessi, preavvisando il

Professionista interessato e proponendo, ove possibile, spazi alternativi rispetto a quelli inizialmente concessi.

5. A seguito della ricognizione dell'insufficienza degli assetti interni e ferma restando la progressiva attivazione/organizzazione degli stessi, con riferimento all'A.L.P.I. "allargata", che comporta l'utilizzazione degli spazi presso Strutture Sanitarie private autorizzate non accreditate o degli Studi professionali privati collegati in rete, l'Azienda provvede come segue:
 - a. tramite la stipula di convezione con Strutture Sanitarie autorizzate non accreditate, nonché con altri Soggetti pubblici per l'acquisizione di spazi esterni, ambulatoriali o di ricovero, per l'esercizio dell'attività, secondo le procedure previste dall'Azienda;
 - b. con riferimento agli studi privati dei professionisti collegati in rete, si procederà alla stipula di una convenzione tra l'Azienda ed il professionista a rapporto esclusivo, come da schema tipo e disposizioni di cui alla D.G.R. n. 19-5703 del 24.04.2013, così come confermate con D.G.R. 27 marzo 2017 n. 18-4818.
6. Deve essere garantita all'Azienda la possibilità di recedere, in tutto o in parte, in via unilaterale dalle convenzioni di cui ai precedenti punti in qualsiasi momento, dando un congruo preavviso, in relazione al graduale percorso di internalizzazione delle attività presso i locali dell'Azienda.
7. È esclusa la possibilità dello svolgimento dell'A.L.P.I. presso Studi professionali associati nei quali, accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusività o convenzionati con il SSR, operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del SSR ovvero dipendenti non in regime di esclusività; l'Azienda potrà concedere eventuale deroga, solo a condizione che sia assicurata e garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni effettuate da tutti i professionisti dello studio professionale associato e che nessun addebito sia posto a carico dell'Azienda stessa (in conformità alle disposizioni della D.G.R. 195703/2013).
8. Con riferimento agli spazi interni per lo svolgimento dell'A.L.P.I. in regime di ricovero, l'Azienda potrà comunque modificare la destinazione dei posti letto finalizzati all'A.L.P.I. in regime di ricovero per motivate esigenze di emergenza di carattere epidemiologico o per sopravvenute esigenze di carattere organizzativo, funzionale, gestionale, in particolare connesse alla riorganizzazione delle attività ospedaliere, ferma restando la previsione di reperire altri idonei spazi per l'effettuazione delle attività.

ART. 27 – PERSONALE DI SUPPORTO DIRETTO

1. È definito personale di supporto diretto il personale del comparto che fornisce un contributo diretto all'erogazione della prestazione.
2. Il personale di supporto diretto partecipa all'A.L.P.I., su base volontaria, al di fuori dell'orario di lavoro, dai turni di pronta disponibilità, nonché di ogni altra attività che deve essere istituzionalmente assicurata. Il costo del personale di supporto deve essere coperto dalle tariffe.

3. L'Azienda individua l'elenco delle prestazioni che necessitano del supporto diretto di personale assistenziale, al fine di garantire la sicurezza e la qualità delle cure. Per tali prestazioni, al personale di supporto – individuato dal medico/dirigente sanitario titolare della prestazione, tranne che nel caso dei poliambulatori nel quale il personale è a supporto di più professionisti ed è individuato dall'Azienda, attraverso procedure selettive trasparenti e a rotazione - è riconosciuta la remunerazione prevista dall'Allegato 2 al presente Regolamento.
4. Per le restanti prestazioni, non comprese nell'elenco di cui al punto 3, il medico dirigente sanitario indica nella richiesta di autorizzazione se intende avvalersi di personale di supporto diretto, specificando il relativo profilo, assistenziale e/o non assistenziale. Si richiamano le modalità di remunerazione di cui al punto 3 per il profilo assistenziale; per il profilo non assistenziale la remunerazione è a carico del compenso del professionista, nella misura dallo stesso determinata.
5. L'eventuale supporto necessario a garantire il corretto funzionamento delle procedure amministrative collegate all'A.L.P.I. viene valorizzato nella voce “costi aziendali”.
6. Il reclutamento e la partecipazione del personale di supporto all'A.L.P.I. possono essere oggetto di regolamentazione con procedura aziendale.
7. Il personale di supporto effettuerà la prestazione previa timbratura con codice dedicato. Eventuali eccezioni devono essere esplicitamente autorizzate dall'Azienda.
8. Non è consentito ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale la partecipazione quale personale di supporto all'esercizio dell'A.L.P.I.

ART. 28 – PERSONALE DI COLLABORAZIONE

1. È definito “personale di collaborazione” il personale dell'Azienda che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale, con specifica attività, richiesta ed organizzata dall'Azienda, di tipo informatico, logistico, organizzativo, gestionale (art. 12 comma 1 lett. c) del D.P.C.M. 27 marzo 2000).
2. L'individuazione del personale coinvolto e dell'impegno richiesto sono effettuati sulla base di specifica rilevazione delle attività e dei relativi tempi di esecuzione a cura del Direttore/Responsabile della Struttura di afferenza.
3. Il risultato della rilevazione è oggetto di protocollo aziendale, previo confronto sindacale, che riporta, tra l'altro, le modalità di ripartizione dei proventi, soggette a periodica revisione.

ART. 29 – FUNZIONI DEL COLLEGIO DI DIREZIONE

1. Il Collegio di Direzione concorre all'adozione da parte dell'Azienda dell'Atto regolamentare relativo all'A.L.P.I.
2. Il Collegio di Direzione coadiuva la Direzione Generale nelle scelte aziendali inerenti l'individuazione degli spazi e/o dei locali per l'espletamento dell'attività libero professionale, allo scopo di assicurare il regolare ed ottimale svolgimento della stessa, nel rispetto della normativa nazionale e regionale ed aziendale in materia.
3. Il Collegio di Direzione esprime parere al Direttore Generale in merito alle autorizzazioni a svolgere l'A.L.P.I. in disciplina diversa da quella di appartenenza.

ART. 30 - ORGANISMO PARITETICO DI PROMOZIONE E VERIFICA A.L.P.I. (COMMISSIONE PARITETICA PER L'A.L.P.I.)

1. L'Azienda istituisce, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. h), del DPCM 27.03.2000, con atto deliberativo del Direttore Generale, l'Organismo Paritetico di promozione e verifica A.L.P.I., secondo le linee di indirizzo regionale.
2. L'Organismo, denominato Commissione Paritetica per l'A.L.P.I., è costituito in forma paritetica da dirigenti medici e sanitari designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale e da componenti rappresentanti l'Azienda. Il coordinamento è assicurato da un componente aziendale.
3. L'Organismo Paritetico di Promozione e Verifica ricopre le seguenti principali funzioni:
 - a. di promuovere la libera professione, preferibilmente all'interno delle strutture aziendali;
 - b. di verificare che l'attività si svolga nel rispetto dei vincoli normativi e delle disposizioni nazionali, regionali ed aziendali;
 - c. di consulenza.
4. Funzioni di promozione della libera professione: l'Organismo esplica il proprio ruolo in sinergia con il Collegio di direzione, anche mediante la proposta di soluzioni organizzative innovative ovvero migliorative.

Afferiscono a tale ambito di competenza:

- a. i compiti propositivi e di promozione con riferimento agli spazi da dedicarsi all'A.L.P.I. alla definizione delle modalità di informazione al pubblico, alla regolamentazione interna, anche mediante proposta alla Direzione Generale di provvedimenti migliorativi o modificativi dell'organizzazione della libera professione e di iniziative utili alla promozione ed al buon andamento dell'attività libero professionale;
- b. la valutazione dell'opportunità di erogare prestazioni non comprese nei L.E.A., ma riconosciute dal S.S.N., comunque riferibili a specialità non presenti in Azienda.

5. Funzione di verifica: l'Organismo Paritetico provvede ad esaminare e valutare la documentazione che le Strutture preposte gli trasmettono per le verifiche di cui al precedente comma 3, lett. b).
6. L'Organismo può intervenire tempestivamente nel caso di irregolarità, fatte salve le rispettive competenze e responsabilità in capo a ciascuna Struttura.
7. Funzioni di consulenza: l'Organismo Paritetico esprime parere obbligatorio ma non vincolante al Direttore Generale in materia di penalizzazioni inerenti la violazione dell'equilibrio tra i volumi di attività istituzionale e quelli in A.L.P.I. e la revoca o sospensione delle attività di libera professione come disciplinate nel successivo art. 29, ed esprime, altresì, parere relativamente alle categorie di dirigenti che possono accedere ai fondi aziendali di perequazione. All'organismo spetta esprimere un parere preventivo al Direttore Generale in merito all'irrogazione di eventuali sanzioni.
8. Le riunioni periodiche, almeno semestrali, sono convocate secondo il relativo Regolamento aziendale.
9. Per il funzionamento dell'Organismo Paritetico di Promozione e Verifica si rinvia alla Delibera di costituzione dell'Organismo Paritetico.
10. L'Organismo paritetico riferisce con relazione del proprio operato con cadenza almeno annuale al Direttore Generale.

ART. 31 – INFRAZIONI, RESTRIZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI

1. In caso di violazioni riguardanti l'area di espletamento dell'attività libero-professionale, sono previste le specifiche penalizzazioni sotto indicate, salvo non si accerti che l'infrazione rilevata comporti anche violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, nel qual caso si applicheranno le disposizioni dei CC.CC.NN.LL. vigenti delle aree dirigenziali, in materia di verifica e valutazione dei dirigenti o in materia disciplinare.
2. Il personale autorizzato allo svolgimento dell'A.L.P.I. nelle varie forme e tipologie è tenuto al pieno rispetto delle norme di legge, contrattuali ed aziendali in materia, con specifico riferimento ai doveri previsti per la dirigenza del ruolo sanitario dal Codice di comportamento aziendale.
3. La Direzione generale vigila, attraverso le strutture aziendali di cui al successivo art. 34, sull'effettività del Sistema delle penalizzazioni di cui ai successivi commi ai sensi dell'art. 15-quinquies comma 3 D.lgs. 502/92.
4. Le violazioni oggetto di penalizzazioni sono le seguenti e sono applicate nel rispetto del principio di gradualità e previo contraddittorio con il professionista interessato:
 - a. il volume dell'A.L.P.I. è maggiore di quella istituzionale: l'Azienda procede, con una diffida formale con l'invito a riportare il valore del rapporto nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 17 del presente Regolamento entro tre mesi dalla data di ricevimento della diffida; se nel termine stabilito il professionista non adempie si procede con la sospensione dell'attività fino al raggiungimento del

- limite. Se la violazione del limite viene reiterata nell'arco di 12 mesi dalla prima diffida, si procede direttamente con la sospensione dell'attività libero professionale fino al raggiungimento del rispetto dei limiti;
- b. svolgimento dell'A.L.P.I. fuori dall'orario autorizzato: diffida formale all'interessato; se reiterata, una sanzione amministrativa pari al valore corrispondente al compenso incassato durante l'orario contestato; se reiterata ancora, si aggiunge la sospensione dell'attività fino ad un mese;
 - c. attività svolta durante le situazioni nelle quali ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento sia vietato svolgere A.L.P.I.: in tal caso viene recuperata una quota pari a quella incassata, e applicata la contestuale sospensione dell'attività per un periodo da 10 gg a 3 mesi;
 - d. svolgimento di A.L.P.I. in conflitto di interessi e/o di incompatibilità con i fini istituzionali, ai sensi dell'art. 16 succitato: sospensione dell'esercizio dell'A.L.P.I. fino ad un massimo di 6 mesi, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali qualora siano ravvisabili fatti previsti dalla legge come reato; in caso di reiterazione della violazione revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'A.L.P.I.;
 - e. svolgimento di A.L.P.I. in violazione delle procedure di prenotazione e di riscossione, e mediante l'utilizzo di forme pubblicitarie non autorizzate dell'A.L.P.I.: sospensione dell'attività fino a un massimo di 3 mesi e contestuale recupero delle somme incassate;
 - f. ulteriori fattispecie saranno prese in considerazione e valutate secondo le relative circostanze e gravità.
5. Qualora una qualunque Struttura aziendale rilevi una possibile violazione nell'espletamento dell'A.L.P.I., ne dà tempestivamente documentata comunicazione al Servizio Ispettivo Aziendale affinché compia le verifiche del caso e, ove la segnalazione appaia fondata, chieda all'interessato le opportune giustificazioni. All'esito di tale contraddittorio il Servizio Ispettivo Aziendale riferisce al Direttore Sanitario aziendale.
6. La proposta dell'eventuale correlata penalizzazione di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'A.L.P.I. formulate dal Direttore Sanitario aziendale viene sottoposta al parere preventivo, obbligatorio ma non vincolante, della Commissione Paritetica per l'A.L.P.I., allo scopo convocato nel termine di 10 giorni e comunque non oltre 30 giorni dalla comunicazione del Servizio Ispettivo Aziendale.
7. Il Direttore Generale provvede all'applicazione della penalizzazione al Professionista, con adeguata motivazione nel caso si discosti dal parere dell'Organismo paritetico.
8. L'applicazione di penalizzazioni ai sensi dei commi precedenti non esclude l'applicazione di sanzioni disciplinari, a seguito di autonomo procedimento regolato dalle norme aziendali in materia disciplinare.
9. Nel caso di gravi violazioni del Regolamento che abbiano rilevanza penale, la penalizzazione può consistere anche nella revoca dell'autorizzazione.

10. L'esecuzione irregolare delle attività connesse all'A.L.P.I. costituisce violazione del codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 ed è pertanto anche elemento di valutazione del dirigente ai fini del rinnovo dell'incarico.

ART. 32 – FONDO DI PEREQUAZIONE

1. L'Azienda costituisce, ai sensi dell'art. 5, co.2, lett e) del DPCM 27.03.2000, un fondo finalizzato alla perequazione delle discipline professionali che hanno una limitata possibilità di esercizio dell'A.L.P.I. per la dirigenza medica e sanitaria.
2. In applicazione dell'art. 90 co. 2 lett. i) del C.C.N.L. Area Sanità 2019-2021, dalla ripartizione del fondo previsto dal succitato art. 5, co.2, lett e) del DPCM 27.03.2000, non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'A.L.P.I., secondo i criteri stabiliti in sede aziendale.
3. Alla luce delle predette disposizioni si forniscono le seguenti indicazioni:
 - a. la costituzione del predetto fondo nella percentuale del 5% della massa dei proventi dell'A.L.P.I., al netto delle quote a favore dell'Azienda (come determinato in conformità a quanto previsto all'art. 3, comma, 3 lett. d, del presente Regolamento) e la sua distribuzione costituiscono un obbligo, ferme restando le determinazioni della contrattazione integrativa in merito ai criteri di distribuzione;
 - b. la distribuzione delle quote va effettuata con cadenza almeno annuale;
 - c. destinatari del beneficio non sono tutti i dirigenti che non esercitano o esercitano in forma ridotta l'A.L.P.I., ma solo quelli appartenenti alle discipline che in sede di contrattazione integrativa sono state individuate, per loro natura o per peculiarità aziendali, come discipline che consentono una limitata possibilità di esercizio della libera professione;
 - d. nell'individuazione delle predette discipline non si tiene conto dello svolgimento delle attività ex art. 89 comma 2 e 91 del C.C.N.L. Area Sanità 2019-2021;
 - e. il fondo va integralmente utilizzato per le finalità perequative di cui sopra, fatta eccezione per quelle risorse che non possono essere corrisposte perché diversamente i destinatari percepirebbero un beneficio superiore rispetto a quello medio.
4. Le discipline di norma destinatarie del fondo di perequazione sono:
 - a. area di sanità pubblica;
 - b. direzione medica di presidio ospedaliero;
 - c. medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.
5. Sono fatte salve eventuali estensioni a livello di contrattazione aziendale.
6. La distribuzione dovrà avvenire in maniera omogenea tra tutti i destinatari sotto il profilo delle quote individuali.
7. Ulteriori dettagli sul riparto fondo di perequazione sono riportate in specifica intesa con le OO.SS. della dirigenza Area Sanità.

ART. 33 – FONDO “BALDUZZI”

1. L'Azienda, secondo quanto previsto dalla legge 120/2007, art. 1 comma 4 lett. c), come modificato dall'art. 2 comma 1 lett. e) del D.L. 158/2012 – convertito con legge 189/2012 – provvede alla costituzione di un fondo, alimentato mediante la previsione di una quota pari al 5% del compenso del professionista.
2. Le risorse complessive del fondo “Balduzzi” accantonate saranno utilizzate per le finalità di cui all'art. 2 della legge n. 189/2012, ossia per interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste di attesa, secondo le necessità che verranno individuate di volta in volta dall'Azienda, anche sulla base delle specifiche richieste regionali di recupero di prestazioni non erogate o di prestazioni per le quali è necessario ridurre i tempi di attesa, secondo i criteri di partecipazione concordati con le relative rappresentanze sindacali.

ART. 34 – ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il Servizio Ispettivo Aziendale e le strutture aziendali preposte, ciascuna per la propria competenza, operano affinché l'A.L.P.I. sia svolta in conformità alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
2. Le Strutture aziendali preposte, ciascuna per la propria competenza, coadiuvano il Servizio Ispettivo Aziendale anche ai fini delle verifiche in relazione ad eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.
3. L'attività di vigilanza e controllo per un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.P.C.M. 27.03.2000 è di competenza della S.C. Pianificazione strategica e monitoraggio attività sanitarie.
4. L'Azienda fornisce, quando richiesto, riscontro alla Regione sullo svolgimento dell'attività di controllo e verifica, anche ai fini della trasmissione all'Osservatorio Nazionale sull'A.L.P.I., istituito presso il Ministero della Salute.

ART. 35 TUTELA ASSICURATIVA

1. L'Azienda, ai sensi dell'art. 10 legge n. 24/2017, ha l'obbligo di contrarre una polizza assicurativa o di adottare analoga misura per la responsabilità civile verso terzi, anche a favore del personale di supporto all'A.L.P.I., sia di ricovero che ambulatoriale. E' esclusa responsabilità aziendale derivante da eventuali danni causati al paziente dall'utilizzo di apparecchiature/ attrezzature per attività in libera professione svolte all'esterno delle strutture aziendali. Durante lo svolgimento dell'A.L.P.I. il personale dirigente non è coperto per rischio infortuni, compresi quelli in itinere, e malattie professionali. Il professionista dovrà a tal fine provvedere con onere a suo carico. Compete all'Azienda garantire la copertura INAIL per il personale del comparto coinvolto nell'attività libero professionale.

2. Il succitato art. 10, al fine di garantire l'azione di rivalsa, introduce altresì l'obbligo, a carico di ciascun esercente la professione sanitaria, a contrarre, a proprie spese, una adeguata polizza assicurativa personale per la copertura della "colpa grave".

ART. 36 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Azienda è titolare dei trattamenti dei dati personali da essa raccolti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 e seguenti del G.D.P.R. U.E. 679/2016 e relative norme attuative, ed è, pertanto, tenuta al rispetto di misure atte a garantirne un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e della integrità e riservatezza dei dati stessi.
2. Il professionista che svolge l'A.L.P.I. in spazi aziendali, in qualità di dipendente della stessa Azienda, è autorizzato al trattamento dei dati.
3. Il professionista che svolge l'A.L.P.I. presso Studi professionali è individuato quale "Responsabile del trattamento dei dati" qualora si avvalga di personale di supporto amministrativo.
4. Le Strutture sanitarie private non accreditate convenzionate per il reperimento di spazi sostitutivi sono nominate responsabili esterni del trattamento dei dati.
5. Nel caso di consulenza a favore di ente di cui all'art. 91, comma 2, lett. a) e b) C.C.N.L. Area Sanità 2019-2021 Titolare del trattamento è quest'ultimo, che autorizza il professionista al trattamento dei dati. Detta disposizione si estende ai casi di cui all'art. 91, commi 5 ss. C.C.N.L. 2019-2021 Area Sanità.
6. Tutti i dati personali pertinenti l'esercizio dell'A.L.P.I. formeranno oggetto di trattamento da parte degli organi ed uffici dell'Azienda al fine di consentire l'esercizio delle funzioni istituzionali, organizzative e di controllo ad essi assegnate.

ART. 37 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento viene approvato con deliberazione del Direttore Generale.
2. Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente normativa aziendale in materia, fatto salvo l'adeguamento progressivo delle disposizioni aziendali non ancora conformi ad esso.
3. Per quanto non menzionato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente. Le modifiche normative si intendono automaticamente recepite.

ALLEGATO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le norme fondamentali di riferimento sono le seguenti:

- Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, “Istituzione del servizio sanitario nazionale”, art. 47, c. 3, p. 4);
- Legge n. 412 del 30 dicembre 1991, art. 4, c. 7 “Disposizioni in materia di finanza pubblica”; Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modificazioni e integrazioni, art. 4, cc. 10, 11 e 11bis, art. 15 quinquies, 15 sexies, 15 duodecies e 15 quattordecies;
- Legge n. 724, 23 dicembre 1994, “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, art. 3, c. 6;
- D.G.R. 27 marzo 1995 n. 42-44169 “Indirizzi per l’esercizio della libera professione intramoenia e delle prestazioni rese a pagamento al cittadino e alle strutture”;
- C.C.N.L. stipulato in data 06 dicembre 1996 per l’area della dirigenza medica e sanitaria non medica, artt. 67, 68 e 69;
- Legge 662 del 23 dicembre 1996 “Misure di razionalizzazione di finanza pubblica”, art.1, cc. 1 e 12;
- Decreto Ministeriale 28 febbraio 1997 “Attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale” e successive integrazioni;
- Direttiva Assessorato Sanità Regione Piemonte 30 aprile 1997, prot. n. 2269.53.790;
- Decreto Ministro Sanità 11 giugno 1997 “Fissazione dei termini per l’attivazione dell’attività libero professionale intramuraria”;
- Decreto Legge 20 giugno 1997 n. 175 “Disposizioni urgenti in materia di attività libero professionale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale” convertito in Legge n. 272 del 07 dicembre 1997;
- Decreti Ministro Sanità 31 luglio 1997 “Linee guida dell’organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale” e “Attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale”;
- Decreti Ministro Sanità 28 novembre 1997 “Estensione della possibilità di esercizio di attività libero professionale agli psicologi che svolgono funzioni psicoterapeutiche”;
- Circolare Assessorato Sanità Regione Piemonte 20 luglio 1998, prot. n. 9795.29.6 “Linee guida libera professione intramoenia”;
- Decreto Ministro Sanità 03 agosto 1998 “Proroga del termine di cui al comma 2 dell’art. del D.M.S. 31 luglio 1997 contenente linee guida dell’organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del S.S.N.”;
- Legge 30 novembre 1998 n. 419 “Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l’adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502”, art. 2, c. 1, lett. q);
- Legge 23 dicembre 1998 n. 448 “Misure razionalizzazione della finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, art. 72, c. 4 e ss;
- Circolare Ministro delle Finanze n. 69.E del 25 marzo 1999 “Chiarimenti in merito alla disciplina dei compensi percepiti dai medici ed altre figure professionali del S.S.N. per lo svolgimento dell’attività intramurale, ecc...)”;

- Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419” e successive modificazioni e integrazioni, art. 15 – quarter e quinquies;
- Legge n. 488, 23 dicembre 1999, “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2000)”, art. 28;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000 “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale”;
- C.C.N.L. stipulato in data 08 giugno 2000 per l’area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., artt. 54 e 61, e C.C.N.L. stipulato in data 08 giugno 2000 per l’area della dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa del S.S.N.;
Decreto Legislativo n. 254 del 28 luglio 2000 “Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 per il potenziamento delle strutture per l’attività libero professionale dei Dirigenti Sanitari”;
- D.G.R. 25 settembre 2000 n. 25-913 “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.”;
- Legge n. 388, 23 dicembre 2000, “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2001)”;
- D.G.R. 28 dicembre 2000 n. 15-1851 “Integrazione e parziale modifica D.G.R. n. 21-913 del 25 settembre 2000 “Attività di ricovero in libera professione intramuraria.
- Precisazioni in merito all’individuazione della quota a carico del S.S.N.”;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Indirizzi e direttive ministeriali e regionali (con particolare riferimento alla D.G.R. n. 54 del 28 gennaio 2002 "Attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale. Direttiva alle aziende.");
- Accordo della Conferenza Stato Regioni 14 febbraio 2002 “Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa”;
- Decreto Legge 23 aprile 2003, n. 89 “Proroga dei termini relativi all’attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti” convertito in Legge 20 giugno 2003 n. 141;
- Decreto Legislativo 08 aprile 2003, n. 66 “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”;
- Atto di indirizzo e coordinamento regionale per l’esercizio dell’attività libero professionale, ricevuto a mezzo e-mail in data 01 luglio 2003;
- Legge 26 maggio 2004, n. 138 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica”, con particolare riferimento all’art. 2 septies, c.1;
- Decreto Legge 27 maggio 2005, n. 87 “Disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale nonché in materia di confezioni di prodotti farmaceutici e di attività libero-professionale intramuraria” convertito, con modificazioni, dall’art.1, in Legge 26 luglio 2005 n. 149;
- C.C.N.L. stipulato in data 03 novembre 2005 per l’area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., artt. 12, 14, c.6, e 18, e C.C.N.L., pari data, per l’area della dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa del S.S.N.;
- Decreto Legge 04 luglio 2006, n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di

entrate e di contrasto all'evasione fiscale” convertito, con modificazioni, dall’art.1, in Legge 04 agosto 2006, n. 248, art. 22 bis;

- Legge 03 agosto 2007 n. 120 “Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria” e successive modificazioni e integrazioni, art. 1;
- Nota protocollo n. 12974 dell’08 aprile 2008 della Direzione Regionale Sanità;
- D.G.R. 28 luglio 2008 n. 8-9278, “Recepimento accordo in materia di libera professione intramuraria ai sensi della legge n. 120/2007 e s.m.i. ”;
- Decreto Legge 07 ottobre 2008, n. 154 “Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali” convertito, con modificazioni, dall’art.1, c.1, in Legge 04 agosto 2006, n. 189, art. 1 bis (modifica della Legge 120/2007);
- C.C.N.L. stipulato in data 17 ottobre 2008 per l’area della dirigenza medica e veterinaria e di quella sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del S.S.N;
D.G.R. 22 giugno 2009 n. 9-11625 “Recepimento degli Accordi con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale, sottoscritti il 18 maggio 2009 ai sensi dell'art. 5 dei rispettivi contratti di lavoro del 17 ottobre 2008”
- Accordo fra le OO.SS. della Dirigenza Medica e Veterinaria e la Regione Piemonte sulle “Linee di indirizzo ex art. 5 del C.C.N.L del 17 ottobre 2008”;
- C.C.N.L. stipulato in data 06 maggio 2010 per l’area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N e C.C.N.L., pari data, per l’area della dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa del S.S.N.;
- “Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'attività libero professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del Servizio sanitario nazionale” – 18 novembre 2010. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Gazzetta Ufficiale n. 6, 10 gennaio 2011;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011 “Ulteriore proroga di termini relativi al ministero della salute”: proroga al 31.12.2011 dell’A.L.P.I. allargata;
- Circolare Assessorato Sanità Regione Piemonte 24 maggio 2011, prot. n. 14789/DB2000 “Attività libero professionale intramuraria: disposizioni organizzative”;
- Decreto Legge 29 novembre 2011, n. 216 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” convertito, con modificazioni, in Legge 24 febbraio 2012, n. 14;
- Decreto Legge 28 giugno 2012, n. 89 “Proroga di termini in materia sanitaria”;
- Decreto Legge 29 novembre 2011, n. 216 c.d. “Decreto Balduzzi” “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, art. 2, convertito, con modificazioni, in Legge 08 novembre 2012 n. 189;
- Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni nella legge 08 novembre 2012 n. 189 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute” art. 2 “Approvazione linee guida sull'esercizio della libera professione intramuraria. Approvazione schema di convenzione tra azienda e professionista per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso lo studio privato del professionista”
- Decreto Ministro Sanità 21 febbraio 2013 “Modalità tecniche per la realizzazione dell’infrastruttura di rete”;
- D.G.R. 23 aprile 2013 n. 19-5703 “Art. 2 D.L. n. 158/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012. Approvazione linee guida sull'esercizio della libera professione intramuraria.

Approvazione schema di convenzione tra azienda e professionista per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso lo studio privato del professionista”;

- Accordo Stato Regioni 19 febbraio 2015 “Criteri per la verifica del programma sperimentale per la libera professione intramuraria”;
- D.G.R. 23 febbraio 2015 n. 20-1086 “Indicazioni vincolanti alle Aziende del S.S.R. finalizzate alla realizzazione di un’infrastruttura di rete ed all’utilizzo di un idoneo applicativo in conformità al D.M. del Ministero della Salute del 21 febbraio 2013”;
- D.G.R. 27 marzo 2017 n. 18-4818 “Attività libero professionale intramuraria. Termine del programma sperimentale ex-art.2 comma 1, lett. g) della legge n. 189/2012 di conversione del d.l. n. 158/2012”;
- C.C.N.L. stipulato in data 19 dicembre 2019 per dirigenza area sanità (medica, veterinaria e sanitaria del S.S.N.) art. 114 e seguenti;
- D.G.R. 29 dicembre 2020 n. 22-2702 “Costituzione dell’Organismo paritetico Regionale per l’A.L.P.I. del personale del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell’articolo 3 comma 3, dell’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 18 novembre 2010 concernente l’attività libero professionale della Dirigenza dell’Area Sanità del Servizio Sanitario Regionale”;
- D.G.R. 03 settembre 2021 n. 5-3734 “Recepimento verbale di confronto 08.07.2021 con le OOSS Dirigenza Area Sanità per la definizione delle Linee Generali di indirizzo sulle materie oggetto ex articolo 6 del C.C.N.L 19 dicembre 2019”;
- Circolare n. 24/E agenzia delle entrate 07 luglio 2022 “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno di imposta 2021 – parte prima”;
- C.C.N.L stipulato in data 23.01.2024 dell’area Sanità – Artt. 88-91

ALLEGATO 2 – MODALITA' DI COSTRUZIONE DELLE TARIFFE

COSTRUZIONE TARIFFE ATTIVITA' AMBULATORIALE E DIAGNOSTICA INTRAMOEINIA (A.L.P.I.) IN SEDE, FUORI SEDE, A DOMICILIO DEL PAZIENTE E IN CONSULENZA PRESSO ALTRE AZIENDE SANITARIE												
	COMPENSO MEDICO	FONDO BALDUZZI	PERS. ONALE DI SUPPORTO, o ve g rev i o ,	IRAP	ONERI PREVENIZIONALI PER S. ONALE DI SUPPORTO DIRETTO (IN CONDIRIGENTE)	INAIL	FONDO DI PEREQUAZIONE	FONDO DI RIGIENZA PTA	COSTI AZIENDALI DIVERSI	FONDO COLLABORAZIONE	FONDO COMPARTO	TARIFFA (A CUI VA APPLICATO IL COSTO DELLA MARCA DA BOLLINO € 2,00 PER IMPOSTI SUPERIORI a € 77,47)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K
VISITA AMBULATORIALE IN SEDE SENZA PERSONALE SANITARIO DI SUPPORTO	X	5% su A		8,5% su A			5% su A	0,5% su A	9 € + 4% su A	6,5% su A	0,5% su A	A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K
VISITA AMBULATORIALE IN SEDE CON PERSONALE SANITARIO DI SUPPORTO	X	5% su A	25% su A	8,5% su A e C	23,8% su C	1% su C	5% su A	0,5% su A	34% su A	6,5% su A	0,5% su A	A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K
ATTIVITA' FUORI SEDE (COMPRESA VISITA DOMICILIARE)	X	5% su A		8,5% su A			5% su A	0,5% su A	5% su A	4,5% su A		A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K
PRESTAZIONI DI LABORATORIO	X	5% su A	25% su A	8,5% su A e C	23,8% su C	1% su C	5% su A	0,5% su A	33% su A	4,3% su A	0,4% su A	A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K
PRESTAZIONI DI ANATOMIA PATOLOGICA	X	5% su A	50% su A	8,5% su A e C	23,8% su C	1% su C	5% su A	0,5% su A	42% su A	4,3% su A	1,7% su A	A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K
PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA A BASSO IMPATTO (ECOGRAFIA)	X	5% su A		8,5% su A e C		1% su C	5% su A	0,5% su A	50% su A	2,5% su A	0,5% su A	A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K
PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA A MEDIO IMPATTO (Interventistica e Radiologia Tradizionale)	X	5% su A	50% su A	8,5% su A e C	23,8% su C	1% su C	5% su A	0,5% su A	60% su A	2,5% su A	0,5% su A	A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K
PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA AD ALTO IMPATTO (TAC)	X	5% su A	50% su A	8,5% su A e C	23,8% su C	1% su C	5% su A	0,5% su A	100% su A	2,5% su A	0,5% su A	A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K
PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA AD ALTO IMPATTO (RMN)	X	5% su A	50% su A	8,5% su A e C	23,8% su C	1% su C	5% su A	0,5% su A	180% su A	2,5% su A	0,5% su A	A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K
PRESTAZIONI DI RADIOTERAPIA	X	5% su A	50% su A	8,5% su A e C	23,8% su C	1% su C	5% su A	0,5% su A	150% su A	2,5% su A	0,5% su A	A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K
PRESTAZIONI ESAMI STRUMENTALI	X	5% su A	Calcolato, se previsto, in proporzione alla complessità della prestazione	8,5% su A e C	23,8% su C	1% su C	5% su A	0,5% su A	Valorizzati in proporzione alla complessità della prestazione erogata come da dettaglio seguente:	2,5% su A	0,5% su A	A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K

SPIROMETRIA	10%
ECG	15%
TEST DA SFORZO	25%
EEG, ECOCARDIO/ECOCOLOR DOPPLER	35%
EMG	45%
BRONCOSCOPIE	60%
COLONSCOPIE- GASTROSCOPIE	65%

COSTRUZIONE TARIFFE ATTIVITA'DI RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE

	COM PENSO DIRIGENTI SANITARI DIRIGENTE RESPONSABILE (1° OPERATORE SE INDIVIDUATO) PROFESSIONISTA / EQUIPE DIRIGENTI MEDICI DELLA STRUTTURA	FONDO BALDUZZI	COM PENSO DIRIGENTE ANESTESISTA	FONDO BALDUZZI	PERSONALE DI SUPPORTO, ove previsto, proporzionato al impegno orario oppure in % a d. A.	IRAP	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DI SUPPORTO DIRETTO (NON DIRIGENTE)	INAIL	FONDO DI PEREQUAZIONE	FONDO DIRIGENZA PTA	COSTI AZIENDALI DIRETTI E INDIRETTI (COMPRESO IL COSTO DELLA SALA OPERATORIA)	COMFORT ALBERGHIERO	QUOTA PARTECIPAZIONE SPESA DA PARTE DEL CITTADINO	QUOTA ACCOMPAGNATORI	FONDO COLLABORAZIONE	FONDO COMPARTO	TARIFFA (A CUI VA APPLICATO IL COSTO DELLA MARCA DA BOLLO DI € 2,00 PER IMPORTI SUPERIORI a € 77,47)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P
MEDICINA	X	5% su A	Y	5% su C	Da determinare in sede di preventivo	8,5% su A, C e E	23,8% su E	1% su E	5% su A e C	0,5% su A e C	I costi aziendali diretti e indiretti saranno definiti sulla base delle singole prestazioni durante l'episodio di ricovero. Dovranno essere conteggiati, inoltre, i costi relativi alle risorse effettivamente assorbite.	Quota aggiuntiva alberghiera: Euro 180,00/die per R.O. e € 100 per DH	50% DRG (nel caso di utente non avente diritto alle prestazioni erogate dal SSR, la somma dovuta dallo stesso sarà integrata del 50% della tariffa del DRG, attualmente rimborsata dalla Regione)	77,50 € die	3 % SU A e C	0,5% su A e C	A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P
CHIRURGIA	X	5% su A	Y	5% su C	Da determinare in sede di preventivo	8,5% su A, C e E	23,8% su E	1% su E	5% su A e C	0,5% su A e C	I costi aziendali diretti e indiretti saranno definiti durante l'episodio di ricovero. Dovranno essere conteggiati, inoltre, i costi relativi alle protesi, ai farmaci e ai DM ad alto costo valorizzati a PMP (prezzo medio ponderato), all'utilizzo del robot e relativo materiale di consumo	Quota aggiuntiva alberghiera: € 280,00/die per Ricovero Ordinario e One Day Surgery con pernottamento; € 150,00/die per Day Surgery senza pernottamento	50% DRG (nel caso di utente non avente diritto alle prestazioni erogate dal SSR, la somma dovuta dallo stesso sarà integrata del 50% della tariffa del DRG, attualmente rimborsata dalla Regione)		6,5% SU A e C	0,5% su A e C	A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P

LEGENDA

• Attività libero professionale intramuraria	Attività che può essere esercitata dai Dirigenti Medici e Sanitari a rapporto di lavoro esclusivo
A.L.P.I.	Acrônimo di Attività libero-professionale intramuraria
Attività libero professionale intramuraria allargata	Attività libero-professionale intramuraria consentita fuori dalle strutture aziendali, in attesa del reperimento di spazi idonei, in via eccezionale e su specifica autorizzazione, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete o , previa convenzione, presso spazi sostitutivi reperiti in strutture di altra Azienda Sanitaria o di erogatori privati non accreditati.
Compenso Medico	Corrispettivo del Professionista
Fondo Balduzzi	Fondo previsto dalla Legge n.120 del 2007, art. 1 comma 4 lettera c) come modificato dal D.L. 13 settembre 2012 n. 158, convertito con la Legge di conversione n. 189 dell'8 novembre 2012, il quale stabilisce che "...una somma pari al 5 per cento del compenso del professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste di attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), dell'accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato , le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano".
Personale di Supporto	Personale del comparto che fornisce un contributo diretto all'erogazione della prestazione.
IRAP+ marche da bollo	Imposta regionale sulle attività produttive (8,5%) - Marca da bollo di € 2,00 per fatture con importo superiore a € 77,47
Oneri Previdenziali personale di supporto diretto (non dirigente)	Costo per i contributi previdenziali del personale del comparto.
INAIL	Costo da applicare sui compensi erogati al personale di supporto diretto (non dirigente).
Fondo di Perequazione	Fondo aziendale alimentato da una percentuale pari al 5% della massa dei proventi delle attività libero professionali al netto delle quote a favore dell'azienda da destinare alla perequazione per quelle discipline mediche e sanitarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.
Fondo Dirigenza PTA	Fondo, previsto dall'art. 90 del CCNL 2019-2021 Area Sanità da attribuire al personale dirigenziale del ruolo professionale, tecnico e amministrativo che con la propria attività rende possibile l'organizzazione per l'esercizio della Libera professione intramuraria.

Costi aziendali diversi	L'insieme dei costi che si generano direttamente e indirettamente dallo svolgimento della Libera Professione.
Fondo di collaborazione	Quota fondo con cui l'Azienda remunera personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale (ad es. per specifiche attività di tipo informatico, logistico, organizzativo, gestionale, ecc. - art. 12 comma 1 lettera c – DPCM 27/3/2000).
Fondo comparto	Fondo destinato al comparto concordato con le OOS della Dirigenza
Tariffa finale	Costo della prestazione per il paziente.



Struttura Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Delibera N. 67 del 05/02/2025

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA.

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi sul sito informatico dell'AOU San Luigi Gonzaga.

05/02/2025

Sottoscritta dal funzionario incaricato
(BERTOLO FULVIA)